MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVI, Dicembre 1990

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

12





IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1991 (11 numeri)
L. 35.000 - Estero L. 40.000
Un numero L. 3.500
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.


Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVI - N. 12 DICEMBRE 1990

SOMMARIO:

La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero

Edoardo Martinengo

VERSO LO STATO DELLE AUTONOMIE



Si chiude un anno sicuramente assai importante per le Autonomie Locali. Qualunque sia, infatti, il giudizio che si vuol dare alla nuova legge sull'ordinamento locale resta certo il fatto che un primo passo, importante, è stato compiuto verso l'attuazione di uno Stato delle Autonomie. Mi rendo conto che l'affermazione può apparire forte ma credo possa considerarsi realistica. Basta infatti pensare alla natura ed al numero degli ostacoli che si frappongono di fronte a questo obiettivo mentre altrettanto significativo è il tempo, 13 anni, che si è reso necessario per compiere questo primo tratto di cammino. Un tratto che giudico positivo anche se non esaustivo di quelle legittime attese presenti nel mondo rappresentativo delle Autonomie Locali. Che la legge 142 sul nuovo ordinamento degli Enti Locali, pur senza rispondere compiutamente alle attese degli Amministratori, sia un atto rilevante anche rispetto alle future prospettive istituzionali non v'è dubbio. L'attuale legislatura, che si era aperta nella prospettiva delle riforme istituzionali, sembra aver avviato — se si escludono i Regolamenti parlamentari — proprio dagli Enti Locali l'attuazione di un programma riformista. Una scelta positiva, quella di iniziare dai rami bassi della struttura pubblica che sono peraltro quelli a più immediato contatto con i cittadini i quali — occorre non dimenticarlo — sono, in ultima analisi, i reali destinatari degli effetti di qualsiasi riforma istituzionale. Da questo punto di vista sembra di poter dire che la riforma delle Autonomie Locali ha colto nel segno. Da un lato perché ha posto con grande evidenza l'esigenza di proseguire sulla strada intrapresa; basta rendersi conto di quanto divenga ogni giorno più urgente un definitivo assestamento della finanza locale e regionale, proprio alla luce degli effetti prodotti dalla riforma dell'ordinamento, e come altrettanto urgente diventa lo stesso riesame istituzionale dell'ordinamento regionale con tutte le conseguenze che ne possono derivare. D'altro lato la riforma dell'ordinamento locale è riuscita a suscitare un considerevole ed utile ritorno di interesse intorno alle Amministrazioni Locali e non soltanto tra gli addetti ai lavori. L'applicazione della legge di riforma, per gli impegni che ne derivano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, è oggi argomento di grande attenzione per gli Amministratori ma in qualche misura anche dei cittadini più sensibili a riconoscersi nel governo delle comunità locali. Le cospicue responsabilità legislative di attuazione ed ordinamentali che ripongono alle regioni, l'esigenza di dare concretezza alla propria autonomia statuaria da parte dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province costringe legislatori regionali ed Amministratori locali ad uno stimolante impegno costituente. Pare possa riuscire anche una sorta di miracolo: quello di avere, solo con un leggero ritardo rispetto alle previsioni di legge, l'emanazione da parte del Governo del testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali. Mi rendo naturalmente conto che il 1990 non passerà alla storia per l'emanazione della riforma dell'ordinamento locale; sono peraltro convinto, forse per un certo inguaribile ottimismo, che d'ora in poi cambieranno non poche cose nel rapporto con le istituzioni locali. È quanto si avverte, distintamente, negli incontri di ogni giorno con gli Amministratori, nei dibattiti che si susseguono a vari livelli ed in tanti luoghi e nei quali si coglie una particolare concretezza e la consapevolezza di un accresciuto senso di responsabilità. Una responsabilità che d'altro conto deve investire tutto il mondo delle Autonomie. Mi piace ripetere qui un personale convincimento: valuto l'autonomia statutaria offerta dalla legge 142 agli Enti locali l'atto politicamente più rilevante nei confronti di Comuni e Province compiuto dalla Repubblica Italiana dopo il « riconoscimento » delle Autonomie Locali consacrato nella Costituzione. Anche per questo credo che in questo 1990 che si conclude, abbiamo fatto un passo avanti verso lo Stato delle Autonomie. Il consolidamento di questo traguardo dipenderà in gran parte da come gli Amministratori locali sapranno e potranno assolvere gli impegni derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento.

☐ Proseguono, anche sulla base delle decisioni assunte dagli organi esecutivi, i contatti tra l'UNCEM e l'Unioncamere per esaminare la concreta possibilità di una convenzione che regoli l'apertura di un **ufficio di rappresentanza dell'UNCEM a Bruxelles** per seguire da vicino tutte le questioni che in qualche modo riverberano i loro effetti sull'economia dei territori montani.

È infatti noto come sempre più le decisioni prese a Bruxelles in sede comunitaria influenzino la normativa statale e quelle regionali in tutti i settori di interesse economico. Di qui la necessità di conoscere in anticipo le proposte comunitarie possibilmente per orientarle negli aspetti e nei punti che maggiormente possono interessare una politica nazionale e regionale per la montagna. ■

☐ Nell'ambito di un Convegno organizzato il 9 novembre a Rifreddo (Potenza) per discutere dei problemi di carattere interpretativo conseguenti all'entrata in vigore delle norme della legge 142/90 di **riforma delle Autonomie Locali,** si è svolto un proficuo incontro tra amministratori e tecnici delle Comunità montane della Basilicata presenti il Segretario generale Maggi e il capo ufficio stampa Chianale.

Scopo dell'intervento operativo è stato quello di individuare i modi e i tempi dell'azione che l'UNCEM, attraverso la ricostituzione della delegazione regionale, dovrà svolgere per essere parte attiva e proponente nei confronti della Regione in tema di adempimenti attuativi della legge 142/90 quali il riordino territoriale ma soprattutto funzionale delle Comunità montane.

È stato chiesto e sollecitato un incontro con gli organi della Regione Basilicata per illustrare sulle questioni la funzione dell'UNCEM. ■

☐ Una importante iniziativa è stata assunta dall'On. Domenico Rizzo — Vicepresidente della **Delegazione regionale UNCEM della Sicilia** — per rilanciare l'attività e la presenza dell'UNCEM nella regione dopo un lungo periodo di stasi conseguente e successivo alla soppressione delle Comunità montane da parte del legislatore regionale.

Nell'incontro svoltosi a Palermo il 16 novembre, presente il Segretario generale Maggi, dopo una relazione introduttiva tenuta dall'On. Rizzo, gli amministratori presenti Lo Giudice, Trificò, Quartararo, Mondello hanno deciso di costituirsi in Comitato provvisorio con il compito di:

— convocare entro 4 mesi, il Congresso regionale dell'UNCEM per il rinnovo delle cariche sociali;

— invitare i Comuni montani, gli Enti Parco e le Province ad aderire all'UNCEM;

— fissare le sede provvisoria presso i locali della Lega Siciliana delle Autonomie locali in Palermo, Piazzetta Bagnasco n. 11;

— affidare l'incarico di coordinatore all'on. Domenico Rizzo.

L'esigenza di una forte ripresa dell'attività dell'UNCEM è stata da tutti avvertita e sottolineata per una reale difesa degli interessi della gente di montagna di fatto trascurati da chi ne avrebbe dovuto assicurare in qualche modo la rappresentanza. ■

☐ A Cetrata, in Calabria, si è svolto il 17 Novembre un incontro operativo di Presidenti e Amministratori di Comunità montane, promosso dal Presidente della Comunità montana di Paola dr Sia. All'incontro in sostituzione del dr Martinengo impossibilitato all'ultimo momento a partecipare per un concomitante impegno a livello europeo, è intervenuto il Segretario generale Maggi.

I temi in discussione sono stati quelli delle funzionalità e capacità della Delegazione regionale UNCEM di proporsi come valido interlocutore della Regione Calabria, e della necessità di andare subito ad un riordino territoriale e funzionale delle Comunità montane sulla base di proposte elaborate dall'UNCEM stessa.

La ricostituzione della **Delegazione regionale UNCEM della Calabria** è stata posta come obiettivo a breve termine anche per aderire ad esigenze statutarie in vista del Congresso ordinario nazionale. ■

☐ Ha avuto luogo il 22 novembre una importante audizione dell'UNCEM presso il CNEL in tema di **servizi pubblici locali.** L'on. Sarti, Giacchetto e Pizzinati hanno posto alcuni importanti quesiti ai quali ha fornito risposta il Segretario generale Maggi, con riserva di approfondimento per alcuni aspetti da parte degli organi nazionali. È stata, comunque, avvertita l'opportunità che le Associazioni ANCI, UPI e UNCEM esprimano le loro posizioni in ordine a tale tema con un documento comune. ■

ESENZIONE IRPEG E PIÙ MUTUI PER GLI ENTI LOCALI

Importanti novità sono state introdotte a favore degli Enti locali in sede di dibattito in Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul disegno di legge di conversione del D.L. 31/10/90, n. 310, concernente disposizioni urgenti per la finanza locale, integralmente sostitutivo del D.L. n. 269/90, approvato anche in Assemblea a Palazzo Madama.

Sono infatti stati accolti alcuni emendamenti, sollecitati anche dall'Unione, volti da un lato ad esentare dal 1991 Comuni, Province e Comunità montane dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi a fini IRPEG; dall'altro a modificare l'orientamento eccessivamente penalizzante del Governo in tema di concessione di mutui, prevedendo per il 1991 un « *plafond* » non inferiore a 8.000 miliardi, rispetto ai 4.500 inizialmente proposti dal Ministero del Tesoro a favore degli Enti Locali.

Sempre in tema di mutui, è stata prevista anche la possibilità per gli Enti che quest'anno non hanno utilizzato la quota per abitante di contributo statale sugli oneri di ammortamento dei mutui, di poterne usufruire per quelli stipulati nel 1991. Un'altra disposizione concerne le priorità di destinazione del fondo di 8.000 miliardi: la Cassa depositi e prestiti dovrà privilegiare anzitutto le opere ed interventi richiesti dai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Infine, è stata confermata l'abolizione, richiesta dal Governo, delle disposizioni (undicesimo comma dell'art. 4 del D.L. n. 65/89, convertito nella legge n. 155/89) che obbligavano gli Enti al ricorso in via prioritaria dei mutui della Cassa. Ora ci si potrà rivolgere, da subito, agli Istituti del credito ordinario, senza per questo perdere il diritto al concorso statale sul mutuo acceso.

Naturalmente le norme esposte dovranno trovare accoglimento entro il 1° gennaio 1991 alla Camera dei Deputati, prima di divenire operanti.

Aggiorneremo i lettori sull'ulteriore iter del provvedimento.

Ma.Be.

APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Indagine conoscitiva della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
L'audizione dell'UNCEM

Il 17 luglio scorso, nell'ambito della nota indagine conoscitiva avviata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sui problemi concernenti l'applicazione della legge 8/6/1990, n. 142, di riforma dell'ordinamento locale, si è svolta la seduta relativa all'audizione dell'UNCEM e della Lega delle Autonomie, alla quale ha partecipato per l'Unione il Presidente nazionale Edoardo Martinengo.

L'incontro è stato particolarmente utile per evidenziare taluni aspetti di rilievo afferenti il tema delle problematiche dei territori montani, segnatamente in ordine alla predisposizione degli Statuti.

Considerato l'ampio interesse dell'argomento, riteniamo opportuno pubblicare un significativo estratto della seduta, ricavato dal resoconto stenografico diffuso dalla Camera.

Seduta di martedì 17 luglio 1990

Audizione del Presidente dell'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli Enti montani (UNCEM), dottor Edoardo Martinengo, e del Segretario nazionale della Lega delle Autonomie locali, dottor Enrico Gualandi.

Presidenza del Presidente **Silvano Labriola** indi del Vicepresidente **Silvia Barbieri**

La seduta comincia alle 17,30

Presidente. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli enti montani (Uncem), dottor Edoardo Martinengo, e del Segretario nazionale della Lega delle Autonomie locali, dottor Enrico Gualandi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi concernenti l'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. « *Ordinamento delle autonomie locali* ».

Non vi è bisogno di ricordare il significato di questa serie di audizioni, che è soprattutto quello di prevenire letture applicative burocratiche ed un po' chiuse di un provvedimento che, invece, richiede un respiro ben più ampio, come quello che il Parlamento ha cercato di conferirgli nel lavoro preparatorio. Il contributo del dottor Gualandi e del dottor Martinengo sarà molto apprezzato in questo spirito.

- omissis -

***Edoardo Martinengo**, Presidente dell'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli enti montani.* Ringrazio, a nome dell'Uncem, la Commissione affari costituzionali della Camera, che ha ritenuto di invitarci a questa audizione. Ho apprezzato le osservazioni del dottor Gualandi; inoltre, ho letto i resoconti delle precedenti audizioni.

Mi pare di aver rilevato che uno dei problemi di fondo sia quello relativo agli statuti comunali; rispetto ad essi la Commissione ha espresso una serie di perplessità legate alla scarsa attrezzatura — per così dire — dei comuni minori in questa fase di elaborazione statutaria. Condividiamo tali perplessità e riteniamo che il problema esista. Probabilmente, Maggioli penserà ad immettere sul mercato una bozza di statuto, ma si tratta di una soluzione che noi rifiutiamo. La questione investe, per esempio, i sindaci dei comuni minori di montagna ed è aggravata dal funzionamento istituzionale della figura del segretario comunale. Non sempre i segretari comunali sono presenti in forma stabile e, quando lo sono, si trovano normalmente agli inizi della carriera, poiché si recano in quelle località per intraprendere il tirocinio; ecco perché è poco valida questa forma di supporto giuridico di carattere interno di cui l'amministrazione dovrebbe disporre.

Qual è, allora, la soluzione? Non credo che esistano ipotesi valide in senso definitivo, tuttavia occorre impegnarsi a fondo. Abbiamo la sensazione che a partire da oggi fino al mese di settembre siano convocati nel paese almeno qualche centinaio di convegni su questa materia e che numerosi istituti e centri studi siano già allertati e stiano lavorando per individuare cosa dovranno fare gli amministratori. È una situazione non controllabile e credo che ne vedremo di tutti i colori.

Ecco perché, prima di passare ad altro argomento, vorrei chiedere ai membi della Commissione quale sia la finalità pratica e pragmatica del lavoro che stanno effettuando. La conclusione di questa attività sarà caratterizzata da una presa di posizione o da un documento?

Presidente. Le risponderò personalmente, dottor Martinengo, prima che i colleghi formulino le proprie domande.

***Edoardo Martinengo**, Presidente dell'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli enti montani.* Se così fosse, credo che la Commissione ed il Parlamento potrebbero recare un notevole contributo alla soluzione di questo problema, cercando di valorizzare l'aiuto che nella fase statutaria può provenire ai comuni minori della montagna da parte delle Comunità montane. Mi spiego: le Comunità montane riuniscono comuni collocati in zone omogenee, quindi, con problemi, se non uguali, almeno simili. Se vi deve essere una forma di supporto, credo che sia opportuno trovare una sorta di unifor-

mità di statuti nell'ambito di una zona montana omogenea, delimitata ed al di fuori di un quadro nazionale di riferimento valido per tutti.

La seconda ragione per la quale penso che la Comunità possa dare un apporto consistente deriva dal fatto che, tutto sommato, è necessario assemblare le forze. In una Comunità di 20 comuni vi sono presumibilmente 15 sindaci che non hanno la possibilità di affrontare correttamente dal punto di vista tecnico il problema dell'elaborazione di uno statuto, che è senz'altro un fatto politico, ma che si sostanzia in un atto tecnico-giuridico. Nello stesso contesto, invece, vi può essere un certo numero di persone — amministratori essi stessi — in grado di dare un aiuto consistente per questo tipo di operazione. Penso, tra l'altro, alle norme previste dalla legge n. 142 che stabiliscono che una serie di adempimenti dei comuni possa essere sostenuta in forma associata dalla Comunità montana. Per citare un altro caso, penso al difensore civico: non credo che sia saggio immaginare un difensore civico per un comune di 100 abitanti e ritengo che sia molto più serio inquadrare questa figura nell'ambito della Comunità montana, prevedendone la formalizzazione all'interno dello statuto. A conclusione di questa valutazione, aggiungo che stiamo parlando di una fattispecie di amministrazioni comunali e di persone (che possono mutare sulla base delle diverse vicende elettorali) abituate a lavorare insieme; tali strutture sono in piedi da ormai vent'anni e, quindi, si è affermata una certa consuetudine a mettere insieme le forze.

Pertanto, se dal lavoro della Commissione scaturirà un documento di valutazione complessiva di quanto è stato detto in questa sede, credo che un accenno di sostegno ad una ipotesi come quella che ho descritto — ammesso che la Commissione la condivida — sarebbe molto utile.

Venendo ai problemi che ci riguardano più da vicino per quanto concerne le Comunità montane, non credo che altra parte della legge n. 142 assegni tanta importanza alla legislazione regionale successiva di attuazione quanto gli articoli 28 e 29. L'UNCEM sta lavorando per vedere soddisfatte le proprie esigenze e le attese della periferia nei confronti di una corretta (cioè « *saggia* ») interpretazione delle norme recate dai suddetti articoli. In questo senso, si pongono problemi di tipo meramente applicativo, per i quali si potrà dare qualche indicazione e suggerimento lavorando insieme con il legislatore regionale.

Altri aspetti interpretativi, invece, necessiteranno forse di misure diverse. Cito per esempio, la possibilità offerta alla legge regionale di inserire nelle Comunità montane comuni che non sono montani e che sono funzionali all'omogeneità della zona. Il problema è il seguente: questi comuni diventano montani oppure no? Influiscono con la loro popolazione sulla ripartizione dei fondi provenienti dallo Stato? La Comunità montana può lavorare anche all'interno di questi comuni che effettivamente non sono montani? Se si tiene conto del fatto che è ormai abrogata la normativa che prevede la classificazione dei comuni montani, il problema diviene evidente. Si tratta di vedere inseriti per ragioni di opportunità in una Comunità montana comuni che non sono classificati come montani.

Con quali conseguenze? Mentre, in negativo, la legge prevede che i comuni montani rimasti per qualche ragione fuori della Comunità montana non perdano il diritto ai benefici derivanti dal loro stato giuridico, non vi è la possibilità contraria, perché non esiste la norma che stabilisca cosa succederà dei comuni non montani eventualmente inseriti nelle Comunità montane. Questo è uno dei problemi interpretativi per i quali è necessaria una qualche soluzione.

Un secondo aspetto assai importante riguarda il comma 2 dell'art. 29, laddove si dice che « *l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle Comunità montane* ». Non si parla « *delle* » funzioni, ma « *di* » funzioni, ciò farebbe pensare all'esistenza di funzioni associate proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione che spettano alle Comunità montane e di altre che non rientrano nelle competenze di queste ultime. Vi è una logica in questo discorso: pensiamo, ad esempio, alla funzione associata che due comuni possono svolgere nell'avere un unico segretario comunale. È chiaro che questo va fatto attraverso un consorzio, e non attraverso la funzionalità della Comunità montana. Ma chi stabilisce quali sono le funzioni spettanti alla Comunità montana, almeno per indicazioni generiche? I problemi possono derivare dagli statuti delle Comunità montane e dei comuni oppure dalla legge regionale o, ancora, da una norma di carattere nazionale interpretativa di questo assetto.

L'articolo 29, al comma 4, specifica che le *"Comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento"*. Se però esaminiamo la norma che si occupa di tale piano, vediamo che sono previste soltanto le indicazioni provenienti dai comuni. Si tratta di piccole sfasature dovute probabilmente ad uno scarso coordinamento intervenuto nella redazione degli articoli. Forse, si potrebbe ancora fare qualcosa per rendere più efficace la legge. Probabilmente, se andassimo ad esaminare altre disposizioni, emergerebbero altri rilievi, ma non mi pare di dover insistere in questi elementi di dettaglio. Vorrei soltanto aggiungere che il giudizio che l'UNCEM dà sulla legge è positivo. Non è la prima volta che lo affermiamo, anche se a suo tempo abbiamo sottolineato, come ribadisco oggi, che nella legge manca una serie di disposizioni che avremmo voluto vedervi inserite.

Un ultimo elemento importante che desidero sottolineare è che l'UNCEM sperava che fosse possibile eleggere direttamente l'assemblea delle Comunità montane anziché procedere attraverso un'elezione di secondo grado. Probabilmente, i tempi non sono stati considerati maturi, anche se noi riteniamo che lo siano. Non si comprende come mai tutte le strutture previste dalla legge n. 142 vedono l'elezione diretta dell'organo assembleare mentre questo non accade per le Comunità montane. Dico ciò non per una ragione di valutazione ingegneristica dell'istituzione, bensì perché la funzione di questi enti si è rivelata assai condizionata da un certo municipalismo, nel senso che taluni interventi che dovrebbero avere come dimensione la valle sono stati sempre frammentati, perché l'esasperazione municipale così ha voluto, venendo in qualche misura meno allo spirito istitutivo delle Comunità montane. È un problema che si porrà in futuro; per quanto ci riguarda, l'attesa è andata delusa.

Presidente. Prima di dare la parola ai colleghi, ringrazio i nostri ospiti e desidero fare una dichiarazione, a nome della Commissione, che non solo risponde alla questione posta dal presidente Martinengo circa gli statuti, ma serve anche a sollecitare l'Uncem e la Lega delle autonomie locali nel senso che mi accingo a specificare.

Questa Commissione, mentre esplica la sua attività conoscitiva, al fine della migliore, più coraggiosa e anche più coerente interpretazione applicativa della legge n. 142 del 1990, si propone di orientare i risultati del lavoro che svolge per l'utilità di tutti i comuni, le province e le altre autonomie locali, comprese ovvia-

mente le Comunità montane, con particolare riguardo agli statuti. Abbiamo già chiesto agli esperti che sono stati convocati, e lo facciamo anche con voi, un contributo di idee non solo nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ma anche al di fuori di questa sede, attraverso documentazioni scritte che vi sollecitiamo a trasmetterci. Ciò non perché ci comunichiate la vostra opinione sullo schema tipo di statuto (perché sarebbe improprio per noi chiederlo e per voi indicarlo), bensì per farci conoscere le vostre idee circa i punti sui quali lo statuto si può impegnare, questo non solo per evitare schematismi inaccettabili negli statuti, anche se mi permetto di osservare all'amico Martinengo che piccoli comuni che hanno ostinatamente difeso — lo dico con simpatia e stima — la propria identità devono considerare che questo comporta costi e sacrifici. Noi abbiamo difeso l'esistenza di questi comuni e siamo profondamente convinti che anche un piccolo comune costituisca una parte della storia di questo paese, che va difesa finché i suoi rappresentanti lo desiderano: però questo comporta sacrifici.

Non vogliamo fare dello schematismo, però intendiamo anche evitare che lo statuto attui una pura e semplice ripartizione delle funzioni interne; auspicheremmo che quella dello statuto sia colta come un'occasione di disciplina dei rapporti tra l'azione amministrativa e i cittadini. La trasparenza, la responsabilizzazione, i vincoli all'azione amministrativa costituiscono materia che rientra nell'area di regolazione dello statuto. Il Governo su nostra richiesta, invierà ai comuni gli atti normativi *in itinere* sulla riforma del procedimento amministrativo, proprio per segnalare la possibilità e l'opportunità che gli statuti dei comuni anticipino la materia oggetto di questo disegno di legge, perché riteniamo che questa sia una scelta auspicabile.

Penso che questo sia un modo per rispondere alla questione posta dal presidente Martinengo, il quale è a sua volta sollecitato a fornire alla Commissione tutti i dati che ritiene utili in questo quadro.

Passiamo alle domande dei colleghi.

Giorgio Cardetti. Ringraziando i nostri ospiti per la loro presenza e per gli spunti che ci hanno indicati, vorrei riferirmi ad alcune questioni poste dal presidente Martinengo circa la materia relativa alle Comunità montane. Mi riferisco alle difficoltà del piccolo comune in genere, e quindi anche del comune montano



che normalmente è di dimensioni ridotte, a procedere all'elaborazione statutaria. D'altronde, l'alternativa cui ci si trovava di fronte era quella di escludere dall'autonomia statutaria i comuni al di sotto di una certa soglia demografica, ma si sarebbe trattato di una scelta non corretta, discriminante. Le Comunità montane in base al comma 2 dell'articolo 28, hanno a loro volta autonomia statutaria, e credo che proprio qui possa individuarsi un raccordo: sarebbe abbastanza singolare che comuni facenti parte di una stessa comunità adottassero statuti non dico dissimili, perché nessuno pretende l'uniformità, ma contraddittori.

Credo che il lavoro fondamentale da svolgere sia proprio quello relativo allo statuto della Comunità montana, che dovrebbe rappresentare in qualche misura uno statuto-quadro nei confronti di quello dei singoli comuni. Comunque, pur nel rispetto dell'autonomia storica e delle realtà locali a cui faceva cenno il presidente (motivazioni per le quali non si è voluto procedere a fusioni forzate), lo spirito dell'articolato della legge n. 142 individua nell'ente e nel territorio tipico della Comunità montana l'ambito ottimale entro il quale anche i servizi devono essere assicurati; tanto che l'ultimo comma dell'articolo 20 prevede anche che la Comunità montana possa essere trasformata in unione di comuni; si tratta di un marchingegno escogitato per agevolare ed incentivare — quindi, non obbligare — la fusione dei piccoli comuni anche in deroga ai limiti di popolazione. In sostanza, viene individuata la ottimalità della dimensione della comunità montana per l'esercizio dei servizi.

Sulla base di questa premessa, l'ipotesi di elezione diretta di organi della comunità montana, in presenza di enti come il comune e la provincia, qualora adottata, avrebbe costituito un passo più lungo della gamba. Traendo spunto dagli spazi che la legge consente, forse le comunità dovrebbero impostare i problemi nel senso di trasformare l'ente con i suoi organi (che a quel punto potrebbero divenire espressione di un'elezione diretta) nell'organizzazione, riducendo l'ambito caratteristico dei comuni; addirittura è stata prevista, nel caso di fusione di comuni, la figura di municipi attraverso i quali si potrebbe addivenire ad un riparto di funzioni maggiormente razionale senza intaccare l'identità dei territori, e della collettività. È questo il disegno tracciato dalla legge: per quanto concerne la sua attuazione, ci troviamo appunto in una fase di acquisizione dei pareri dei soggetti interessati; conforta il fatto che i giudizi espressi siano sostanzialmente positivi.

Per altri versi, condivido in generale quanto esposto dal dottor Gualandi e, più in particolare, l'esigenza che siano varate alcune leggi statali, come un testo in materia di finanza pubblica e regionale. La legge n. 142 è nata come normativa di principi, tanto che fu sottolineata la sua carenza di regolamentazione per la parte finanziaria. Al di là dell'impossibilità materiale di introdurre quel tipo di disposizioni, qualora si fosse proceduto a varare la riforma della finanza locale nell'ambito della legge n. 142, sarebbe stato prodotto un risultato complessivamente diverso. In ogni caso le indagini generali — più che generiche — recate dall'articolo 54 fissano una serie di princìpi: indubbiamente è necessario che

un'apposita legge riconosca la possibilità di esercitare una reale autonomia finanziaria ed impositiva. In questo senso, auspico che, nel momento in cui si giungerà all'individuazione degli oggetti di imposizione, i comuni e le forze politiche raggiungano il necessario consenso e non si sottraggano — come spesso è avvenuto — all'idea di far pagare nuovi tributi (che non devono essere necessariamente aggiuntivi, ma che occorre comunque prevedere).

Carlo Tassi. Signor presidente, innanzitutto vorrei chiedere ai nostri ospiti un giudizio sulla nuova figura della provincia. Ho già ripetutamente formulato questa domanda, ma, nonostante il procedere delle audizioni non ho ancora trovato qualcuno che abbia manifestato la sua opinione sulla qualificazione della provincia come ente intermedio. Si tratta di un nuovo *genus* contro il quale mi sono inutilmente battuto e che non sono riuscito a comprendere; voglio sperare che qualcuno riesca a darmi qualche lume in proposito.

Per quanto concerne lo statuto, apprezzo l'indicazione del presidente Martinengo di realizzare statuti per aree omogenee, anche perché proprio le Comunità montane amministrano aree, popolazioni, esigenze ed interessi omogenei, determinati dall'altitudine, che tende ad assimilare i problemi di diverse collettività; come diceva Guareschi, l'uomo forse fa la storia, ma certamente subisce la geografia.

Per i 4000 comuni più piccoli il minimo vitale dovrebbe essere rappresentato almeno dall'esperto giuridico, cioè da un segretario comunale particolarmente esperto; proprio in quelle zone, invece, normalmente lavora un apprendista. Ecco perché da sempre sono convinto che in qualunque modo (organizzando un congresso, predisponendo un'autorità adatta) è necessario indicare una traccia di statuto, esattamente come una volta facevano i Ministeri per i regolamenti d'igiene; sulla base delle esigenze locali, poi, ogni comune aveva la possibilità di elaborare la normativa specifica. Un simile tracciato, pure in presenza di situazioni di autonomia, potrebbe essere utile per almeno 4000 comuni.

Le aree metropolitane costituiscono a mio avviso l'unico nuovo istituto regolato dalla legge n. 142; esse rispondono ad un'esigenza effettivamente nuova, che fino ad oggi non aveva avuto disciplina. In sostanza, negli ultimi quarant'anni l'unica realtà veramente nuova che è emersa è la metropoli. Una riforma doveva, quindi, avere una particolare incidenza su quest'aspetto, mentre, invece, mi sembra che ciò che è scaturito sia il classico topolino partorito dalla montagna. L'istituto nasce già ricco di contraddizioni: se pensiamo all'area metropolitana di Firenze, vediamo che nell'ambito della stessa legge è stata prevista l'istituzione della provincia di Prato.

Apprezzo il richiamo alle norme sulla contabilità locale, ma credo che a questo proposito potrebbe provvedere soltanto una legge dello Stato, altrimenti dovrebbero continuare a valere le disposizioni già vigenti; la caratteristica fondamentale della contabilità, infatti, è sempre stata la trasparenza, anche ai tempi in cui quest'ultimo termine non veniva usato tanto frequentemente. A tale proposito, vorrei sapere se il presidente Gualandi non trovi un po' contraddittoria la richiesta di autonomia impositiva a livello locale. Credo che sarebbe giusta una forma di imposizione statale i cui proventi venissero distribuiti a livello locale: dopo vent'anni di perdita di questa tradizione tornare ad istituire nei comuni e negli Enti locali uffici accertatori, programmatori e contabilizzatori di nuovi tributi significherebbe, più che un guadagno per la lega lombarda, un problema di tollerabilità per gli italiani, che si stuferebbero di nuovi balzelli e tributi; del resto, personalmente, sto proprio aspettando che si stufino.

Adriano Ciaffi. Vorrei ringraziare la Lega delle Autonomie locali e l'UNCEM per il contributo che hanno fornito nella fase formativa della legge ed anche per i giudizi positivi e stimolanti, quanto critici, che hanno espresso in questa occasione.

Vorrei riflettere sulla proposta di una conferenza nazionale delle autonomie, in quanto si tratterebbe di un'iniziativa paraistituzionale di grande rilievo, che potrebbe avere una sua efficacia nel pieno della fase statutaria degli Enti locali, se fosse focalizzata, in questa sorta di stati generali delle autonomie, su indicazioni univoche, sia pure nella pluralità e nella libertà di scelta dei singoli comuni. Si tratta di un'iniziativa che, in qualche misura, questa Commissione dovrebbe prendere in considerazione.

Sia il dottor Martinengo sia il dottor Gualandi hanno avanzato una serie di quesiti in ordine a nodi interpretativi della legge n. 142. Non spetta a noi, tanto più singolarmente, fornire risposte, però ritengo che riprendere tali osservazioni alla luce dell'interpretazione-volontà del Parlamento possa essere di qualche utilità. Mi riferisco, in sostanza, non solo alle necessità che, con leggi coerenti, siano completate le linee della legge n. 142, ma anche alla riaffermazione del concetto riguardante le competenze dei consigli rispetto a quelle delle giunte; a mio parere, i progetti esecutivi non sono di competenza dei consigli, per la loro tecnicità, per la loro non discrezionalità e, infine, perché costituiscono una specificazione, mentre ai consigli spettano gli atti di indirizzo.

Mi pare che l'interpretazione del segretario nazionale della Lega delle Autonomie locali relativamente alla competenza della giunta circa la sottoposizione al controllo sia correttissima: il consiglio, con un determinato *quorum*, può richiedere che certe delibere siano sottoposte al controllo limitatamente a determinati argomenti e nelle dovute forme, senza esorbitare da tali limiti.

Ho trovato interessanti alcune osservazioni del dottor Martinengo, in relazione alle quali vorrei formulare alcune domande. Ritengo che, nel programma prospettato dal presidente a conclusione dell'indagine conoscitiva, si inserisca un contributo essenziale che può provenire soltanto dall'Uncem, in quanto associazione delle comunità ed anche dei comuni montani. Si tratterebbe di una sorta di indicazione originale circa il contenuto degli statuti per le comunità ed i comuni montani, in quanto questi ultimi, rispetto agli altri, hanno una tradizione normativa che può trovare riscontro legislativo solo attraverso la statuto. Né la legge nazionale né quelle regionali, infatti, possono recepire le « *tavole* » di determinate realtà montane, mentre invece lo statuto può costituire lo strumento originale che, per la prima volta, viene messo a disposizione dei comuni montani dall'ordinamento. Si potrebbero così disciplinare, secondo la libera valutazione delle comunità, il regime dei suoli, gli usi consolidati per la tutela dell'ambiente, le forme di partecipazione popolare atipiche rispetto a quelle indicate dalla legge. Queste ultime, infatti (diciamolo pure), sono molto cittadine, essendo legate ad una tradizione urbana: in realtà, le assemblee di contadi o di capifamiglia tipiche della montagna possono essere recepite negli statuti. È stato introdotto il concetto della regolamentazione dell'uso delle risorse naturali, come la legna, il fieno, le acque.

Presidente. E le castagne, onorevole Ciaffi. La raccolta delle castagne ha garantito la sopravvivenza nei se-

coli di interi gruppi sociali, basti pensare ad alcune zone, come la Lunigiana o la Garfagnana.

Adriano Ciaffi. Provengo da una regione dove sopravvivono, e in alcuni casi con grande vitalità, istituti come le università, le comunanze agrarie, che hanno una tradizionale regolamentazione giuridica che potrebbe essere recepita dallo statuto riconoscendone l'attualità e la funzione civica.

Questo insieme di peculiarità proposte per gli statuti della montagna, quindi, potrebbe essere recepito. Chiedo al dottor Martinengo se, attraverso un'elaborazione approfondita, l'Unione possa farsene portatrice per offrirla alla scelta libera dei comuni montani.

Vorrei dire — non so se i colleghi potranno correggermi — che abbiamo concepito l'istituto del difensore civico come uno strumento di partecipazione e di controllo dei cittadini rispetto alle istituzioni e non come sistema ispettivo delle istituzioni sui cittadini o sugli enti minori. Pertanto, personalmente non potrei concepire la figura di un difensore civico di livello superiore ai comuni, che, quasi ispettivamente, ne controlli l'operato, come nell'ipotesi di difensore civico della Comunità montana.

Presidente. Questo sarebbe inammissibile.

Adriano Ciaffi. Infatti, la legge prevede un'orizzontalità, non una verticalità, fra cittadini, difensore civico ed istituzione; tanto che le relative disposizioni parlano di competenza del difensore civico per quanto riguarda le « *rispettive* » amministrazioni. Del resto, probabilmente ci muoviamo verso una previsione di difensori civici comunali, provinciali e regionali; in questo senso, sarebbe del tutto inconcepibile una forma di subordinazione.

Ritengo che sia importante il quesito postoci in ordine alla natura dell'inclusione nei territori montani di comuni in realtà non montani, inseriti, dalla regione a completamento di un disegno di omogeneità economico-sociale. Mi pare che la legge sia chiara nel prevedere che quanto si trova all'interno della Comunità montana non costituisca montanità, così come quanto ne è fuori non esclude la stessa montanità; non abbiamo voluto toccare quest'ultimo concetto nei suoi criteri di individuazione: allo scopo rimane valida la normativa nazionale o europea. Pertanto, se i finanziamenti ed i contributi fossero destinati ai territori montani, in questi andrebbero utilizzati, mentre se fossero previsti per le Comunità montane, andrebbero ricompresi in tutto l'insieme di risorse da esse amministrate.

Carlo Tassi. Quindi, riguarderebbe anche l'eventuale comune non montano...

Adriano Ciaffi. Per quanto concerne la disposizione relativa alla gestione associata dei servizi, che avverrebbe attraverso la Comunità montana, va sottolineata l'obiezione di alcuni colleghi, da me condivisa in quanto relatore, secondo la quale non si sarebbe potuto sovrapporre alla comunità montana un consorzio di pari estensione.

Quindi, quando i comuni della Comunità montana vorranno gestire in modo associato una determinata funzione, dovranno operare attraverso la Comunità montana, il che non significa che due, tre o sette comuni su dieci per determinate funzioni non possano costituire consorzi; ciò, peraltro, comporta che non è ammissibile l'ipotesi di consorzi formati da dieci comuni su dieci, dal momento che la Comunità montana in quel caso è polifunzionale. Il significato della disposizione, quindi, va riportato ad una forma di semplicità dell'organizzazione istituzionale.

Diego Novelli. Signor presidente, fermo restando il mio giudizio negativo sulla legge n. 142 (ma non è questa la sede per criticare la normativa in discussione)...

Presidente. Il suo giudizio negativo è ormai dottrina consolidata.

Diego Novelli. ... in un regime democratico una legge dello Stato va applicata; il problema sta nella necessità di una migliore applicazione.

Carlo Tassi. Questo vale anche per i regimi non democratici.

Diego Novelli. Non sempre, onorevole collega, nei regimi non democratici le leggi vengono applicate al meglio.

Il fatto di avere di fronte alcuni dei responsabili dell'associazionismo degli Enti locali costituisce, nonostante gli aspetti negativi della legge n. 142, un'occasione di rilancio del sistema delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento della popolazione, dei cittadini e di tutte le forme organizzative nel tessuto e nella comunità che viene governata; si tratta di un coinvolgimento partecipativo. Con il concetto « *partecipazione* » non intendo soltanto indicare la possibilità di rivendicare qualcosa, ma la consapevolezza e la corresponsabilizzazione. La preoccupazione che ha espresso in questa sede il collega, amico e concittadino — se mi consente — Martinengo è validissima: dobbiamo evitare nelle prossime settimane e nei mesi che ci attendono una sorta di frastornamento della « *convegnomania* » o della « *consultomania* »; è vero che la stagione è calda e umida e che, quindi, almeno dalle mie parti, i funghi si trovano quasi dappertutto, ma oggi esiste il rischio che in ogni comune, valle, zona siano esposti annunci, cartelli ed inviti, con il relativo numero di consulenti. Occorre non lasciar sfuggire la situazione dal controllo degli enti che sono deputati a questo genere di competenze.

Anche se durante il dibattito sulla riforma (fra l'altro in sede Anci) mi ero pronunciato per la soppressione della figura anomala di un segretario comunale, tuttavia, credo che rappresenti un rischio l'attuale situazione in cui i segretari comunali prendono in mano tutta la vicenda, mentre gli amministratori locali vengono trascinati dalla corrente. Arriviamo al punto di convegni organizzati dall'associazione dei segretari, ai quali vengono invitati gli esperti del Ministero dell'interno che avevano fatto fuoco e fiamme per conservare al dicastero tale competenza (anziché — come aveva deliberato il Senato — vederla assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ad un ministero *ad hoc*) e che adesso girano per l'Italia per consulenze e convegni (come per esempio, quello che si terrà a settembre a Torino) con un corrispettivo in denaro che arriva fino a livelli di 25 milioni a partecipazione. Ritengo che le associazioni come quelle oggi rappresentate in Commissione debbano impedire nel modo più fermo questi episodi, che non esito a definire di malcostume.

Ecco perché desidero invitare i colleghi delle associazioni a trovare un momento di coordinamento; questa mattina si è tenuto il consiglio nazionale dell'Anci, domani si riunirà la direzione nazionale, mentre successivamente sarà organizzata a Cagliari un'assemblea per esaminare i problemi che stiamo trattando. Visto che in questa sede si è parlato di una conferenza nazionale, sarebbe il caso di identificare uno strumento di coordinamento di tutto l'associazionismo degli Enti locali, per evitare che il 1° settembre la Lega organizzi un convegno, quindici giorni dopo tocchi all'Anci regionale, alla fine del mese facciano la stessa cosa l'Un-

cem o l'Upi. Tutto ciò rappresenta un momento di sfiducia, di degrado, di ulteriore campagna qualunquistica nei confronti delle autonomie. Dal momento che, a mio avviso, un elemento positivo della legge è costituito dall'opportunità di riflettere collettivamente ai fini di un riordino, sarebbe opportuno operare uno sforzo in tal senso; ciò varrebbe anche ad evitare che si cerchi di far entrare dalla finestra degli statuti tutto quello che non è riuscito a passare dalla porta della legge n. 142 (come è stato detto nell'ambito di una precedente audizione alla quale hanno partecipato illustri docenti).

In sostanza, ritengo che esistano per voi notevoli spazi, ma anche grandi responsabilità.

- omissis -

Luciano Caveri. Signor presidente, sebbene in genere mi limiti ad ascoltare, intervengo in questa sede poiché sono coinvolti nelle questioni oggi in esame i problemi dei comuni della montagna, rispetto ai quali sono particolarmente impegnato.

Vorrei innanzitutto osservare che in questo periodo, gli amministratori dei comuni di montagna e delle comunità montane sono assai preoccupati se non altro perché la legge è molto articolata e laddove esistono poche strutture dirigenziali — in genere vi è soltanto il segretario comunale, che funge da factotum — i problemi di interpretazione sono considerevoli. Per ora ci si rifà, come se si trattasse di un vangelo, alla circolare ministeriale, oppure agli inserti de *Il Sole 24 ore*. Considero, quindi, il lavoro che stiamo svolgendo in questa sede utilissimo, anche perché sono convinto che la legge n. 142 possa essere considerata come un elastico, che si potrà allungare od accorciare in relazione alle necessità. Sicuramente, per i comuni di montagna, che vantano forti tradizioni di autogoverno, l'elastico dovrebbe essere allungato, anche per garantirne la sopravvivenza; infatti, o si entra in una logica di servizi in consorzio e di conferimento di deleghe e poteri alle comunità montane, oppure per i comuni di montagna sarà sempre più difficile sopravvivere, prescindendo, per una volta, dai problemi dei comuni delle regioni a statuto speciale. Anche nei comuni delle regioni a statuto speciale, il rischio è quello di essere *« spremuti »*, in questo periodo, da esperti che, attraverso fotocopie o fax inviino in tutta Italia moduli che possano servire come modello. Condivido le affermazioni di molti colleghi circa la necessità di individuare dei binari che possano servire da esempio e che consentano di capire cosa possano fare i comuni di montagna. Ho parlato, poco fa, delle loro tradizioni di autogoverno. Negli statuti, si potranno inserire gli usi civici, i problemi delle consorterie e anche la questione dell'energia, visto che oggi, con la nuova legge sul risparmio energetico, è possibile disporre di bacini idroelettrici per l'autoproduzione da 50 megawatt.

Credo che occorra risolvere anche alcuni problemi che mi vengono sottoposti in quanto deputato rappresentante della regione. Per esempio, per quanto riguarda le piante organiche, come ci si deve comportare, rispetto al Ministero dell'interno, con la commissione per la finanza locale? Come ci si deve comportare circa la richiesta di deroga per le assunzioni? Al giorno d'oggi, un comune di montagna incontra difficoltà enormi nell'assunzione di un necroforo, di un autista o di un messo comunale. Ricordo le complicatissime procedure, per i comuni di montagna, relative alla mobilità; spesso, la mancata possibilità di disporre di una cuoca in una scuola elementare, in una comunità, blocca l'attività. Sulla realtà dei comuni di montagna, perciò, questa Commissione e le diverse associazioni dovranno riflettere. Credo, inoltre, che occorra definire bene il ruolo delle Comunità montane, che in certe realtà della montagna che io conosco costituiscono l'unico vero punto di riferimento per la popolazione (mentre in altre situazioni, magari, i consorzi dei comuni possono funzionare meglio) perché le regioni hanno adottato provvedimenti errati consorziando comuni, all'interno delle Comunità montane stesse che non hanno realtà omogenee e non vanno d'accordo tra loro.

Sarà necessario uno sforzo particolare per i comuni di montagna e fin da subito occorre individuare momenti di aggregazione (che magari non siano dei convegni) per evitare che si parta con il piede sbagliato.

- omissis -

Edoardo Martinengo, *Presidente dell'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani.* Vorrei ringraziare la commissione per la sua capacità di cogliere una serie di rilievi.

Desidero assicurare all'onorevole Cardetti che il problema dello statuto delle comunità montane è preesistente; anche noi abbiamo commesso un errore tanti anni fa, quando abbiamo ritenuto che potesse essere utile indicare una bozza di statuto per le comunità montane. Nel corso degli anni successivi abbiamo preso atto del nostro errore; in questo contesto, credo che l'esperienza ci sarà molto utile.

Per quanto concerne i problemi sollevati dall'onorevole Ciaffi, devo dire che stiamo lavorando sulla materia concernente le sue indicazioni; spero quanto prima di poter fornire alla Commissione elementi di analisi più corretti e realistici, al fine di predisporre un contributo specifico.

L'onorevole Tassi ha fatto cenno alla questione della provincia; mi limito a sottolineare che ho visto e studiato questo tipo di ente e che il nostro organismo ne ha riconosciuto la funzione programmatoria. In proposito, abbiamo dato il nostro assenso a che i piani di sviluppo delle Comunità montane confluiscano nella pianificazione provinciale, ritenendo con questo di favorire l'azione dell'ente.

Circa l'area metropolitana siamo stati colti da qualche dubbio, la mia provincia, cioè quella di Torino, per esempio, si troverà ad essere una specie di ciambella, con la parte centrale enucleata.

Concludo rivolgendomi all'onorevole Strumendo relativamente al coordinamento delle associazioni. L'Uncem è stata ed è — credo che l'amico Gualandi possa darne testimonianza — una delle associazioni che ha sempre perseguito la logica della federazione e dell'unione. Siamo infatti convinti che, fino a che il mondo delle autonomie non riuscirà a trovare attraverso la propria rappresentanza una sede istituzionale di confronto e di dialogo con il Parlamento ed il Governo, continueremo a rincorrere le scelte degli altri poteri dello Stato. Come abbiamo dimostrato — ahimé — nella fase elaborativa della legge n. 142, nelle attuali condizioni non riusciremo mai a trovare posizioni unitarie da rappresentare nelle sedi istituzionali, per dare un contributo a nome del mondo delle autonomie, cioè di una parte integrante dello Stato, ai fini dell'elaborazione della politica nazionale.

Presidente. Ringrazio il dottor Gualandi, il dottor Martinengo ed i loro collaboratori. ■

Nuovi chiarimenti sull'attuazione della riforma delle Autonomie locali sono stati forniti dal Ministero dell'Interno con circolare n. 15900 del 15 ottobre scorso.

Ne parleremo sul prossimo numero.

SI È SVOLTO A FIUGGI L'OTTAVO CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO DELL'A.NA.S.CO.M.

Il meeting settembrino dell'ANASCOM è divenuto ormai un appuntamento di assoluto prestigio per gli operatori delle Comunità montane. Il notevole successo di questa ottava edizione, sia in termini organizzativi che di partecipazione, costituisce un segnale emblematico del livello professionale raggiunto dalla categoria dei Segretari generali delle Comunità montane: un parametro visibile della loro crescita culturale. Quest'anno il convegno di studio, patrocinato dalla Comunità montana dei Monti Ernici, il cui apporto è stato determinante per la riuscita della manifestazione, si è svolto, nei giorni 22 e 23 settembre, nell'elegante e raffinato Grand'Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi.

L'ANASCOM ha, sin dalla sua costituzione, dedicato costante attenzione ai problemi istituzionali delle Comunità montane, ponendoli al centro del dibattito della vita associativa e quindi anche dei convegni da essa promossi. È, infatti, sempre presente nella Categoria la convinzione che il suo prestigio dipende essenzialmente, anche se non esclusivamente, dalla valorizzazione dell'ente presso il quale essa presta la propria attività professionale. Il convegno di Fiuggi, celebrato dopo solo pochi mesi dall'emanazione della lege n. 142/90, non poteva non costituire la sede adatta per analizzare gli istituti della riforma: per metterne in risalto la portata e lo spessore, per scambiarsi le prime esperienze, per trovare le prime soluzioni: una specie di laboratorio, insomma. Il tema del nuovo ordinamento degli enti locali, analizzato nei vari interventi da diverse angolature, ha rappresentato, quindi, la colonna sonora di questo ottavo convegno, il cui indice di ascolto, anche per l'attualità degli argomenti esaminati, si è mantenuto costantemente elevato.

Il convegno, iniziato con la presen-



Sopra: al tavolo della Presidenza, da sinistra, il Prof. Marco Marpillero, il Prof. Federico Pica, il dr Ivo De Gregorio, il dr Eduardo Racca, il Presidente della Comunità montana Mario Raponi ed il Segretario dr Mauro Busciglieri. Sotto: la sala del Grand Hotel della Fonte di Fiuggi, sede dell'incontro.





Il dr Eduardo Racca, Presidente dell'A.NA.S.CO.M

tazione della scaletta dei lavori del segretario della Comunità montana ospitante, Mauro Busciglieri, che molto si è prodigato per la sua buona riuscita, e con il saluto da parte del presidente Mario Raponi, è proseguito, come da programma, con l'intervento del presidente dell'Associazione, che ha approcciato il tema del nuovo ordinamento autonomistico locale dandone una lettura in chiave categoriale. Dopo aver sottolineato che « *la riforma intesa come legge virtuosa, perché traccia sentieri virtuosi, richiede, a livello attuativo, analoghi comportamenti* », Racca ha posto l'accento sulla necessità che si realizzino « *cambiamento di mentalità, di stile, di cultura da parte degli uomini chiamati ad incarnarla nella quotidianità, ad interpretarla nei gesti di ogni giorno* ». Ha quindi invitato i colleghi a moltiplicare gli sforzi per interpretare al meglio il nuovo e più gratificante ruolo loro assegnato, « *avendo cura di combinare, in un mix ottimale, legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi nello svolgimento della loro attività oltre che a standard giuridici anche e soprattutto a standard economici* ».

Nel suo breve intervento, il Segretario Nazionale De Gregorio ha tracciato, per punti programmatici, l'impegno che intende assumere l'ANASCOM in rapporto alla fase attuativa della 142, precisando che l'Associazione è impegnata su diversi fronti. A livello nazionale, nell'azione di supporto tecnico dell'UNCEM; a livello regionale, con iniziative concertate con le Delegazioni Regionali dell'UNCEM tese alla valorizzazione degli enti nei confronti di ciascun legislatore regionale che, a termini dell'art. 61, dovrà procedere al riordino delle Comunità montane; a livello locale, nel lavoro di consulenza per la elaborazione degli statuti dei Comuni membri e di revisione di quelli comunitari al fine di predisporre idonei meccanismi di integrazione e di raccordo.

I momenti clou del convegno sono stati rappresentati dalle relazioni tenute dal prof. Marco Marpillero, nel pomeriggio di venerdì, e dal prof. Federico Pica, nella mattinata di sabato.

Marpillero ha affrontato il tema assegnatogli « *Il modello amministrativo delle Comunità montane nel nuovo ordinamento locale* » premettendo che la 142 si limita ad avviare un processo di riforma in cui assume particolare rilievo la fase di implementazione degli statuti che consentirà di individuare concretamente i caratteri che sotto la spinta della nuova legge assumerà l'amministrazione locale. Si è quindi soffermato a parlare, anche se per grandi linee, degli istituti di detta legge che le conferiscono attualmente il carattere di legge di principio e degli orientamenti di politica istituzionale emersi nell'attuale legislatura, in cui si colloca la 142, che segnano l'espansione delle fonti normative regolamentari. Entrando, poi, nel vivo del tema specifico della sua relazione, ha rilevato che possono coesistere due modelli di riforma di enti comunitari: un modello di Comunità montana che, attraverso la più ampia utilizzazione del principio di autonomia, sviluppa una sua area funzionale di intervento; ed un altro modello che fa leva sul rafforzamento dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri. Nell'ultima parte del suo intervento si è soffermato sulle connessioni esistenti tra l'ordinamento istituzionale degli enti montani e l'evoluzione storica della legislazione sulle foreste e sulla legislazione per la montagna.

Di taglio più marcatamente economico è stata la relazione del prof. Pica che, facendo ricorso ad appropriati ed immaginifici riferimenti esemplificativi, non ha disdegnato di trattare anche aspetti istituzionali, autodefinendosi « *giurista di complemento* ». Ha infatti posto in evidenza che, sia pure in un contesto normativo che presenta tratti di confusione, emergono due tipologie di Comunità montana: la prima, in cui essa si configura come ente esponenziale della collettività e quindi come vero e proprio ente locale; la seconda, in cui si configura come ente esponenziale dei Comuni membri. Ed è questa seconda configurazione di Comunità montana che egli ritiene più coerente con l'attuale linea di tendenza che postula l'accorpamento dei servizi in dimensioni più idonee ai fini di una loro gestione più efficiente, ammonendo « *che i ruoli si conquistano con i rischi e le responsabilità* ». È passato quindi a trattare gli aspetti della riforma che gli sono più congeniali, perché riguardanti la finanza locale, dando una lettura critica dell'art. 54 ed evidenziando che da essa non si rileva con chiarezza se alle Comunità montane sia stata o meno riconosciuta autonomia impositiva. Ha analizzato, infine, gli obiettivi socio-economici che le Comunità montane possono concretamente perseguire, tenuto conto delle compatibilità tecniche, legislative ed amministrative.



Il Prof. Federico Pica, relatore al Convegno di Fiuggi

Intorno ai temi affrontati dai relatori si è sviluppato un articolato ed interessante dibattito che ha visto tra i numerosi e qualificati interventi (che saranno integralmente riportati negli atti del convegno in corso di elaborazione) quelli dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Lazio Paolo Tuffi, del Segretario Nazionale dell'UNCEM, dott. Folco Maggi, e del prof. Antonio Saturnino del FORMEZ di Napoli, che hanno portato ai convegnisti il saluto degli organismi di rispettiva appartenenza.

Nel pomeriggio di sabato si è tenuto il Consiglio Nazionale dell'Associazione, allargato a tutti i segretari iscritti, in cui sono state discusse specifiche problematiche interessanti la Categoria, scaturenti sia dall'applicazione della 142 che dal nuovo accordo di lavoro.

E.R. ■

Edoardo Martinengo

LA MONTAGNA IN ITALIA

Quadro storico, situazione e prospettive

L'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani), costituita nel 1952, raccoglie 337 Comunità montane, 4.190 Comuni, 38 Amministrazioni provinciali, circa 100 aderenti fra Consorzi di bacino imbrifero, Consorzi di bonifica e Consorzi forestali, tutti situati in montagna. È quindi una Associazione largamente rappresentativa della realtà montana e delle problematiche che tale realtà racchiude o riflette.



Realtà montana che nel nostro Paese rappresenta una quota consistente di territorio, circa il 54% tra arco alpino e dorsale appenninica, con una popolazione residente di oltre 10 milioni di abitanti. Montagna, pertanto, con caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse tra zone tipicamente alpine e fascia appenninica, che attraversa da nord a sud l'intera nazione.

Un breve cenno storico sulle tappe fondamentali che hanno contrassegnato l'evoluzione della politica di intervento per la montagna italiana.

Anche se la previsione di una specifica attenzione per le aree montane in Italia è contenuta per la prima volta nella Costituzione repubblicana del 1948 (art. 44), l'origine di tale politica risale al 1923 quando, con la promulgazione della legge n. 3.267, lo Stato tentò il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani. Prima di allora non si può infatti parlare di una politica montana, ma tuttalpiù di politica forestale, di tutela del bosco per la sua funzione idrogeologica.

Con la citata normativa del 1923 — cosiddetta legge Serpieri — si giunse ad affrontare nella sua integralità il problema dello Stato e dei proprietari: si riconosceva in buona sostanza la necessità che le sistemazioni idraulico forestali dei bacini montani dissestati fossero integrate da opere di sistemazione e trasformazione agraria e di miglioramento fondiario.

Se tale provvedimento ebbe il pregio di costituire una organica base per l'attività dello Stato in tema di politica forestale, d'altra parte realizzò una impostazione del « *vincolo per scopi idrogeologici* » che aveva una validità ai fini dell'interesse collettivo, ma certamente scarsa ripercussione sulla vita del montanaro e sui suoi problemi in senso generale, cui la legge del 1923 non faceva alcun cenno.

L'aggravarsi in montagna della crisi economica e sociale di quegli anni provocò la rapida espansione del fenomeno dello spopolamento, che raggiunse livelli consistenti negli anni '30.

Lungi dal realizzarsi una vera ed adeguata politica per la montagna, è tuttavia del 1933 l'emanazione del Regio Decreto 13 febbraio, n. 215, con il quale si pose mano alla sistemazione organica della bonifica integrale ed agraria in Italia (che tale restò sostanzialmente sino al 1952) con mire produttivistiche che introducono nelle problematiche montane l'aspetto economico, anche se settoriale.

Con la Costituzione della Repubblica italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si afferma per la prima volta in modo esplicito (art. 44) il principio della necessità di interventi legislativi specifici a favore delle zone montane, sul quale si imperniérà buona parte dell'azione di politica per la montagna del nuovo Stato repubblicano.

Occorre attendere il 1952 — anno in cui nasce altresì l'UNCEM — per vedere approvata la legge n. 991 « *Provvedimenti in favore dei territori montani* », che dettava norme per l'individuazione dei Comuni montani e classificava i comprensori di bonifica montana, distinti da quelli di bonifica integrale nei quali costituire i relativi Consorzi per la redazione del Piano generale di bonifica montana e l'esecuzione di opere di bonifica.

Si era evidentemente voluto garantire alla montagna qualcosa di peculiare, di tutto suo, a fronte della particolare situazione di questi terri-

tori, adempiendo così al dettato costituzionale del citato articolo 44 e consentendo di affrontare per la prima volta in modo organico non solo i problemi del « *territorio* » ma anche quelli dell'« *uomo* » della montagna.

Successivamente vanno in particolare ricordate la legge del 1955 (DPR n. 987 del 10 giugno) che ha introdotto la previsione dei Consigli di valle, la normativa sui Bacini imbriferi montani (legge n. 959 del 1953), nonché la legge 3/12/1971 n. 1102, che rappresenta certamente il passaggio determinante nella esplicazione della politica legislativa italiana in materia, avendo creato il presupposto per la costituzione delle Comunità montane.

Per quanto la formale introduzione generalizzata della Comunità montana nell'ordinamento giuridico del Paese debba farsi risalire alla citata legge n. 1102/71, pertanto in epoca relativamente recente, tale Ente non è stato tuttavia una novità assoluta per il nostro sistema. La radice di questa istituzione locale va rintracciata essenzialmente nei Consigli di valle sopra menzionati, sorti sulla base del DPR n. 987/1955 (art. 13), in particolare nell'arco alpino, quali consorzi permanenti di Comuni montani, non di natura obbligatoria ma come organismi facoltativi. Per la verità non si trattava di consorzi tipici, frutto di un mero fenomeno di cooperazione e associazione tra Comuni, bensì di un modello per certi versi atipico, caratterizzato da un dato territoriale-comunitario (la « *vallata* » come insieme di Comunità umane e di località di una medesima area montana con una certa identità storico-sociale unitaria) e da finalità peculiari non specifiche, non discendenti espressamente dai Comuni, ma volte a favorire il più razionale sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

La grande portata innovativa che caratterizza la scelta compiuta dal Legislatore nazionale con l'emanazione della citata legge n. 1102/71, è costituita dall'aver sì recepito gli elementi sostanziali cui si è accennato caratterizzanti i Consigli di valle, ma prevedendo la obbligatorietà della costituzione su tutto il territorio della istituzione locale Comunità montana, in ambiti socio-economici omogenei, al fine della valorizzazione della montagna attraverso speciali modalità di intervento pubblico.

La Comunità montana sorge pertanto come associazione obbligatoria di diritto pubblico, dotata di autonomia statutaria, con competenza potenzialmente generale di governo e tutela del territorio qualificato come montano, destinataria del preminente ruolo di ente di programmazione che costituisce, dal punto di vista delle competenze, una assoluta novità nel panorama dell'amministrazione locale italiana.

Le Comunità montane iniziano quindi ad operare (per la verità qualche anno dopo il varo della legge istitutiva, che demandava alla legislazione regionale la loro effettiva delimitazione nonché limiti e modalità di esercizio delle funzioni) come organismi essenzialmente di programmazione, Enti esponenziali dei bisogni di progresso socio-economico delle popolazioni residenti.

Si stabilisce così per la prima volta in modo organico nel sistema dei poteri locali un ordinamento differenziato, inventando ruolo e modalità di funzionamento di un nuovo organismo che la recente legge 8/6/90, n. 142 di riordinamento delle Autonomie locali ha opportunamente qualificato come ente locale, a vocazione potenzialmente generale.

Il pur apprezzabile impianto generale introdotto dalla legge n. 1102/71 (confermato sostanzialmente dalla citata legge n. 142/90) è da ritenersi ancora sostanzialmente valido, anche se non ha potuto corrispondere pienamente alle attese.

Le motivazioni sono riconducibili principalmente al farraginoso e diversificato funzionamento dell'istituto regionale; alla mancata attuazione del DPR 616/77 sul trasferimento delle funzioni delegate a Comuni, Province e Comunità montane; al recupero di posizioni e comportamenti centralistici da parte del potere centrale.

Tutto ciò ha concorso a produrre non poche difficoltà del comparto autonomistico nello svolgere la propria politica di intervento in rappresentanza e al servizio delle popolazioni locali.

In particolare le Comunità montane si sono trovate ad operare in un clima di scarsa disponibilità di risorse finanziarie e con gravi limitazioni di carattere strutturale ed organizzativo. La legge n. 1102/71, ad esempio, è stata ampiamente disattesa per quanto concerne segnatamente la previsione di cui all'art. 16, che contempla la riserva di una adeguata quota di finanziamenti statali a favore dei territori montani nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo.

Solo in tempi recenti i provvedimenti di legge emanati per la finanza locale hanno consentito di recuperare in parte una maggiore disponibilità di trasferimenti erariali per le Comunità montane, registrandosi per questa via la tendenza alla riscoperta e al consolidamento istituzionale dell'Ente, con la prospettiva di un ruolo effettivo più incisivo e pregnante, che ne configura la spiccata fisionomia di Ente locale, specificamente preposto alla salvaguardia delle aree montane.

Al riguardo, quella entrata in vigore il 13 giugno scorso (legge n. 142/90 più volte citata) è da considerarsi una buona legge, al di là dei particolari limiti e delle specifiche e residue problematiche che occorre affrontare e risolvere gradualmente nella fase di prima applicazione e sperimentazione della nuova disciplina.

Quel che conta, a mio avviso, è l'aver portato a compimento un complesso disegno riformatore a razionalizzazione di un sistema amministrativo locale divenuto oramai per tanti aspetti insufficiente e inadeguato a regolare in modo funzionale e moderno l'organizzazione dei poteri decentrati dello stato.

I contenuti innovativi ci sono. Basti pensare, per quanto più da vicino ci riguarda, alle prospettive di riorganizzazione dei piccoli Comuni — per i quali si sono create le condizioni di un significativo processo di ammodernamento, rivitalizzazione ed efficienza organizzativa — e alla conferma e valorizzazione del ruolo della Comunità montana.

Sulla formulazione finale degli articoli 28 e 29 l'UNCEM dà una valutazione sostanzialmente positiva: affermazione della natura giuridica della Comunità montana quale ente locale; la previsione di una sua più razionale riorganizzazione territoriale; la conferma delle sue competenze istituzionali nello spirito della legge 1102/71, come Ente esponenziale dei precipui interessi delle realtà montane del Paese; un suo possibile rilevante ruolo anche come Unione dei Comuni, senza per questo perdere le funzioni proprie di Comunità montana.

È significativo per chi scrive poter accennare ad alcuni temi che hanno costituito motivo di soddisfazione per l'impegno profuso dall'Associazione negli ultimi lustri.

Anzitutto il notevole rafforzamento della presenza istituzionale dell'UNCEM, sia rispetto alle altre Associazioni rappresentative degli interessi delle popolazioni e delle amministrazioni locali, che rispetto agli organi del Governo centrale dello Stato.

Da una parte, infatti, si è andato progressivamente stabilendo e con-

solidando un proficuo clima collaborativo e di comuni — o comunque concordate — iniziative con gli altri organismi portatori delle istanze del comparto autonomistico, ciascuno nel rispetto delle proprie peculiarità, specificità ed autonomia, che ha prodotto il positivo lievitare del peso di questa presenza collettiva rispetto ai problemi di comune interesse.

Dall'altra, l'UNCEM ha visto crescere la propria immagine ed il proprio ruolo partecipativo, in nome dei bisogni delle popolazioni montane, presso le sedi governativa e parlamentare. Basti ricordare le numerosissime occasioni di incontro con le Commissioni parlamentari sui più diversi temi di interesse specifico per l'Unione ed i suoi associati. Occasioni soprattutto utili ad illustrare e sempre meglio definire la peculiarità delle questioni della montagna in Italia. Inoltre, di grande rilievo la costituzione, lungamente inseguita negli ultimi anni, di un apposito Comitato consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di occuparsi specificamente delle tematiche che ineriscono alla montagna e alle sue genti. Tale Comitato è oggi attivamente al lavoro per produrre una nuova proposta di legge di grande respiro sulla montagna italiana, che tenga conto delle esperienze sinora maturate e delle future strategie per una moderna politica di sviluppo socio-economico-culturale dei nostri territori.

Ancora, e per ultimo, è di grande rilievo e soddisfazione per l'UNCEM avere in questi anni promosso un quadro finanziario più certo e continuativo di trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane, pur con i tanti limiti ed insufficienze che tuttora si avvertono in modo consistente a tale riguardo, in considerazione soprattutto della perdurante contingenza economica sfavorevole nel Paese, che induce il Governo a politiche di spesa estremamente restrittive e penalizzanti anche sul versante degli Enti locali.

Cosa l'UNCEM si prefigge per l'avvenire?

Molte le questioni specifiche di grande valenza che si pongono per le zone montane e che vanno affrontate e risolte per il raggiungimento di obbiettivi coerenti con quella filosofia di fondo formatasi concettualmente con la costituzione dell'UNCEM.

Sin dal 1952, l'Associazione nacque con il preciso intento di sostenere la promozione di una migliore e più dignitosa esistenza delle popolazioni di montagna e di favorire lo sviluppo dell'economia locale nel rispetto del territorio e dell'ambiente naturale.



Come è oggi possibile aiutare la montagna?

Se negli anni immediatamente successivi alla conclusione del secondo conflitto mondiale sussistevano effettivamente situazioni generali di grave disagio, che influivano anche sul piano dei fondamentali bisogni materiali della vita quotidiana, oggi forse la situazione, l'economia, il modo di vivere della gente di montagna si sono in qualche modo assestati. Ridimensionato l'esodo, largamente acquisito il concetto dell'esigenza di un rapporto equilibrato tra le risorse della montagna e i fruitori di queste, oggi obiettivo prioritario deve essere quello di realizzare per le popolazioni montane un adeguato livello di condizioni e qualità della vita rispetto al resto del territorio nazionale, in modo da ridurre ed annullare il gap tuttora esistente sia sul piano economico che nella dotazione dei servizi.

L'ambiente montano, le sue caratteristiche fisiche sfavorevoli e disagiate, non sono un problema momentaneo e superabile. La montagna non può guarire da tali mali che costituiscono la sua stessa natura. Occorre pertanto uno specifico rimedio. E questo non può che essere rappresentato da una specifica politica per la montagna, che tenga conto delle sue « *differenze* » e ne promuova e tuteli il possibile sviluppo.

La montagna daltronde è stata ed è incontestabilmente grande dispensatrice di risorse e di beni per l'intera collettività nazionale. Ben poco le è stato restituito sino ad oggi. Se essa è serbatoio di risorse materiali, ambientali ed umane di cui il resto del Paese si avvale, è naturalmente necessaria la solidarietà dell'intera nazione affinché anche alla montagna tornino i frutti delle ricchezze che le vengono sottratte a favore della collettività tutta.

E, se tale è la base concettuale della politica per la montagna che l'UNCEM persegue ai vari livelli di Governo nazionale, regionale ed anche comunitario, gli strumenti della sua azione non potranno che essere quelli riferiti alla presenza attenta, fattiva e capillare dell'Unione in ogni sede istituzionale, promuovendo la realizzazione compiuta di una specifica politica di miglioramento per la montagna, per la quale non è ancora sufficientemente formata una adeguata coscienza civile.

La montagna va capita ed è soltanto da una diffusa sensibilizzazione della pubblica opinione e delle istituzioni che può derivare l'effettivo approccio alla risoluzione delle sue problematiche e alla valorizzazione di tutte le potenzialità di sviluppo.

Per concludere, una attenzione particolare meritano due aspetti che attengono al conseguimento di obiettivi strategici per la montagna: un maggior radicamento di capacità di rappresentanza delle strutture decentrate dell'UNCEM, le Delegazioni regionali, in modo da conseguire una vigile rete di supporto efficiente e sempre più efficace al servizio delle differenziate istanze provenienti dalle singole realtà periferiche; uno sguardo particolare all'Europa, inteso a scongiurare per il futuro ulteriori rischi di emarginazione e di penalizzazione per le aree deboli ma, al contrario, capace di favorire politiche mirate di considerazione crescente e di integrazione per lo sviluppo delle zone di montagna e delle sue popolazioni. ■

RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica

Ad utile conoscenza delle Amministrazioni e quale contributo al Dipartimento per la Funzione Pubblica, riproduciamo il testo della nota in data 19 settembre 1990 fatta pervenire dal Dipartimento (Servizio IV, Relazioni Sindacali) a tutti gli Organismi interessati per sottolineare l'adempimento della trasmissione dei dati sulla maggiore rappresentatività su base nazionale delle Organizzazioni sindacali.

Si richiamano le Direttive-Circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, n. 32529/8.93.5 del 21 aprile 1989 e n. 42257/8.93.5 del 19 gennaio 1990 concernenti l'accertamento del « *Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle Organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli Accordi sindacali* », per ribadire che le Amministrazioni in indirizzo sono tenute, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e delle predette Direttive-Circolari, a comunicare, contestualmente all'invio a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale anche alle confederazioni ed alle Organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.

È stato segnalato che alcune Amministrazioni, tenute a trasmettere la scheda D allegata alla Circolare del 19 gennaio 1990, indcata in oggetto, non hanno ancora comunicato, ai sensi del richiamato art. 8, lett. a) del D.P.R. 395/1988 e delle Direttive-Circolari indicate in precedenza, anche alle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali i dati sulla rappresentatività che alle stesse si riferiscono.

In proposito si ritiene opportuno mettere nella dovuta evidenza che la comunicazione dei dati alle Confederazioni ed alle Organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali.

Infatti, il porre in condizione le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle Confederazioni ed alle Organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare, documentando appositamente, alle Amministrazioni gli eventuali detti errori od omissioni, che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le Amministrazioni in indirizzo devono, pertanto, nell'inviare la menzionata scheda D alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, esplicitamente annotare che la detta scheda D è stata contestualmente trasmessa alle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali cui essa si riferisce.

Le Amministrazioni che non abbiano ancora adempiuto ad effettuare le comunicazioni in questione devono provvedervi al più presto, dandone avviso a questo Dipartimento; le altre Amministrazioni che hanno provveduto alle comunicazioni suddette senza darne avviso a questo Dipartimento devono comunque segnalare al più presto a questo Dipartimento medesimo l'avvenuto adempimento.

Si segnala l'assoluta necessità di attenersi scrupolosamente al puntuale svolgimento della procedura nei termini in precedenza esposti per facilitare, come già detto, un corretto svolgimento delle relazioni sindacali, consentendo da un lato alle Confederazioni e alle Organizzazioni sindacali di essere messe a conoscenza nei tempi e nei termini dovuti dei dati ad esse riferiti, in modo da poter rappresentare con tempestività le eventuali proprie osservazioni; dall'altro lato alle singole Amministrazioni di provvedere alla correzione di eventuali accertati errori od omissioni; e dall'altro lato ancora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica di provvedere ai propri adempimenti nella consapevolezza dell'acclarata certezza dei dati forniti dalle Amministrazioni, anche a seguito di possibili rettifiche conseguenti alle eventuali osservazioni delle Confederazioni e delle Organizzazioni sindacali.

Si resta in attesa di sollecito riscontro di assicurazione.

I Ministeri, le Amministrazioni e le Associazioni in indirizzo *sono pregati di portare la presente Direttiva-Circolare a conoscenza degli Enti ed Organismi vigilati ed associati.*

Ivo De Gregorio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Grandi novità con la nuova normativa

La disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, (G.U. n. 192 del 18.8.1990) titolata « *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* », apre le porte ad un nuovo e più significativo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, singolo e associato.

Per comprendere compiutamente il significato della normativa occorre riferirne le previsioni a quelle precedenti e di portata più generale comprese nel Capo III « *Istituti di partecipazione* », artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 « *Ordinamento delle Autonomie Locali* ».

Come riferisce la circolare M.I. n. 17102/127/1-Uff. III, in data 7 giugno 1990, pubblicata anche nell'inserto redazionale al n. 7/90 di « *Montagna oggi* » a pag. 23, per « *partecipazione* » si intende la possibilità, riservata al singolo cittadino nonché a libere forme associative e ad organismi collettivi, di intervenire in un procedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa locale.

Le forme di partecipazione degli interessati devono essere disciplinate dallo Statuto, mentre il diritto di accesso agli atti, il rilascio di copie, l'individuazione dei responsabili dei procedimenti, i modi dell'informazione vengono attribuiti alla disciplina regolamentare.

Non esistono discrepanze tra queste indicazioni ed i principi più articolati e dettagliati ai quali si informa la 241.

Per consentire una lettura operativa della medesima, pare opportuno comunque inquadrarne i contenuti secondo la partizione per capitoli adottata dal legislatore, ricordando che:

— le forme essenziali o generali di « *partecipazione* » devono costituire parte dello Statuto di autonomia degli Enti locali secondo i principi stabiliti dalle LL. n. 142 e n. 241 sopracitate, per evidenti ed irrinunciabili ragioni di omogeneità ed uniformità dell'azione amministrativa:

— la costruzione normativa ruota attorno ai principi costituzionali di democraticità, imparzialità e buon andamento della P.A. sorretti da criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e tempestività delle procedure, affidate alla competenza ed alla responsabilità delle strutture funzionali degli Enti.

Il primo Capo della legge richiamando i principi appena enunciati, stabilisce per le Amministrazioni i seguenti doveri:

— concludere il procedimento, iniziato d'ufficio o su istanza degli interessati, con l'adozione esplicita di un apposito provvedimento;

— fissare autonomamente e rendere pubblico un termine per la conclusione del procedimento che, qualora non sia prefissato da legge o regolamento, ha decorrenza dall'inizio d'ufficio o dal ricevimento della domanda di parte, rimanendo comunque il termine fissato per legge in 30 giorni nell'ipotesi in cui le PP.AA. non provvedano direttamente;

— motivare ogni provvedimento amministrativo, indicandone i presupposti in fatto ed in diritto in relazione all'istruttoria d'ufficio che lo precede, dandone comunicazione agli interessati insieme alla disponibilità degli atti richiamati nello stesso provvedimento e con l'indicazione del termine e dell'autorità cui adire in caso di ricorso, fatta eccezione per gli atti normativi ed a contenuto generale.

Il Capo II, trattando il tema del responsabile del procedimento, riferisce ad uno dei principi cardine della riforma ordinamentale, ispirato all'i-

PUBBLICATO IL DPR RELATIVO AL CONTRATTO DEGLI ENTI LOCALI

Il 23 dicembre 1989 veniva sottoscritto dalle parti, dopo una lunga e sofferta trattativa, il nuovo contratto nazionale 1988-90 per il personale delle Regioni e degli Enti locali.

Poteva apparire oramai superata la fase maggiormente problematica di quel difficile negoziato.

In realtà, la strada da percorrere per rendere effettivamente operante la normativa contrattuale concordata sarebbe stata ancora lunga e altrettanto tormentata.

Dopo i vari passaggi, rilievi e controdeduzioni tra Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Dipartimento della Funzione Pubblica, soltanto il 19 novembre 1990 è apparso sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 270 il sospirato DPR (reca il numero 333 e la data del 3/8/90) con il quale viene recepito l'Accordo per il personale dipendente degli Enti locali, comprese le Comunità montane. Il visto finale della Corte dei Conti è stato apposto il 15 novembre.

Rammentiamo che sul merito degli istituti normativi ed economici del più recente contratto, oramai in scadenza, abbiamo già pubblicato un esaustivo articolo illustrativo del dr E. Racca (v. *Montagna Oggi* n. 3/90, pag. 21 e seguenti).

stituto della responsabilità funzionale e gestionale delle strutture burocratiche degli Enti locali (artt. 51 e 53 della L. n. 142/90), distinta da quella politica di scelta, indirizzo e controllo affidata agli Organi elettivi. Ogni procedimento va quindi riferito a questa diversa imputazione di responsabilità: a) il dirigente o suo incaricato risponderanno dell'istruttoria e degli adempimenti attuativi del provvedimento; b) gli organi elettivi competenti si faranno carico degli aspetti legati al momento dell'adozione se anche questo non fa capo agli Uffici.

La formazione e la conclusione dell'atto amministrativo postulano evidentemente una ragionevole concertazione delle responsabilità che secondo la 142 è affidata sia allo Statuto che al Regolamento disciplinante l'organizzazione del lavoro e degli Uffici.

Il Capo III inserisce la partecipazione al procedimento amministrativo e prescrive nel dettaglio i criteri e le modalità che i soggetti interessati debbono seguire nelle diverse fasi del procedimento: l'avvio, la formazione e il recesso.

Risulta di particolare rilievo la possibilità, prevista dall'art. 11, di concludere accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osservano le discipline del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le controversie relative, derivando i medesimi da motivi di pubblico interesse, restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

Il Capo IV si propone lo snellimento delle procedure in materia di provvedimenti amministrativi, mirando alla semplificazione dell'azione esecutiva. Restano esclusi dalla disciplina alcuni specifici e delicati settori dell'Amministrazione: la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e la salute dei cittadini.

I meccanismi normativi consentono:

— la formazione di conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate su iniziativa di quella procedente, onde determinare concordemente in un unico e contestuale provvedimento tutti gli atti di competenza delle medesime;
— la conclusione di accordi per la disciplina di attività di interesse comune;
— la fissazione di termini ultimativi e comunque non oltre i 90 giorni per l'espressione di pareri consultivi obbligatori o l'acquisizione di valutazioni tecniche da parte del responsabile del procedimento;
— l'organizzazione delle misure disciplinanti la materia di autocertificazione e presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini entro il marzo del 1991, nonché, entro la medesima data, la determinazione dei casi di accertamento d'ufficio da parte del responsabile del procedimento, comunicando i relativi provvedimenti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in caso di inadempimento, provvede direttamente;
— l'adozione di regolamenti governativi entro il dicembre 1990 attraverso i quali l'esercizio di determinate attività private può essere intrapreso su semplice denuncia di parte di inizio dell'attività all'amministrazione competente oppure su semplice domanda di rilascio degli atti che si considera accolta se non viene negata entro il termine fissato (silenzio-assenso), previa dichiarazione del possesso dei requisiti.

La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dal Capo V che sembra assorbire completamente le previsioni dell'art. 25 della legge 27.12.1985, n. 816, dando ulteriore attuazione all'enunciato dell'art. 7 della legge n. 142/90.

I soggetti interessati (Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e Concessionari di pubblici servizi) dovranno regolamentare la materia entro il marzo del 1991. Contro il rifiuto all'accesso, che si dà per avvenuto trascorsi inutilmente 30 giorni dalla relativa richiesta, è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 30 giorni. Si fa obbligo alle Amministrazioni interessate di dare la massima pubblicità alle disposizioni attuative della legge nonché alle disposizioni generali riguardanti l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, le direttive, i programmi, ecc.

Sui principi di trasparenza, imparzialità e conoscenza dell'attività della P.A. vigila la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare le informazioni ed i documenti richiesti.

Occorre sottolineare che le disposizioni della Legge 241 costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico ed assumono rilevanza nei confronti degli stessi legislatori regionali.

I contenuti della legge influiscono direttamente sull'organizzazione e sull'attività degli Enti che pure formano gli aspetti più rilevanti del nuovo Statuto di autonomia, consegnato ai medesimi dalla 142. L'approntamento degli strumenti e delle misure richiesti dal legislatore va dunque calato, come già si ricordava all'inizio, nell'ambito più esteso della disciplina statutaria e regolamentare di attuazione della medesima, onde razionalizzare al massimo i complessi aspetti di una attività amministrativa che altrimenti correrebbe il rischio di cadere preda di una logica paradossale di complicazioni e lungaggini.

BOCCIATO IL D.L. N. 268/90 SUL BLOCCO DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELLE U.S.L.

Il 15 novembre scorso la Camera ha decretato la bocciatura per incostituzionalità del decreto-legge 28/9/90, n. 268, concernente la sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali.

Il decreto, come è noto, congelava sino al 31/12/90 gli attuali Comitati di gestione e fissava rigide norme di incompatibilità tra gli incarichi di assessore comunale e di componente dei Comitati di gestione delle USL, allo scopo di avviare lo smantellamento delle attuali Unità sanitarie locali e allontanare i partiti dalla gestione della sanità.

In presenza di una situazione di stallo dello stesso disegno di legge di riforma della sanità, l'atto Senato n. 2375, sembra proprio che nel settore le forze politiche intendano rimettere tutto in discussione, creando seri problemi di credibilità alla manovra posta in atto dal Ministro De Lorenzo.

M.B.

Folco Maggi

RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITA' MONTANE

Il Vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Ugo Giannunzio, risponde alle domande dell'UNCEM

La Comunità montana esce rafforzata e valorizzata dalla legge n. 142/90 di riforma delle Autonomie locali. Compito delle Regioni è quello di procedere entro giugno '91 al riordino territoriale delle Comunità montane per metterle in condizioni di affrontare adeguatamente le funzioni che la legge loro assegna. Quale è al riguardo la posizione della Regione Abruzzo?

L'Amministrazione delle Comunità montane Abruzzesi è stata una preziosa esperienza, certamente classificabile, nel suo insieme, come « *Buona Amministrazione* ». Vi si sono formati ottimi presidenti ed ottimi amministratori. Si sono realizzati e si stanno realizzando concreti ed ambiziosi interventi destinati ad innescare, nello sviluppo della complessiva economia regionale, quelli che gli esperti chiamano i circoli virtuosi. Si pensi alla valorizzazione delle bellissime grotte di Stiffe, ai Castelli del buon soggiorno, alla cabinovia del Gran Sasso, la cabinovia per le grotte del Cavallone e così via elencando. La Legge di riforma delinea nuovi e più ampi spazi per le Comunità montane. Spazi che la Regione è chiamata a meglio definire. Il nuovo governo regionale è orientato a dare nuovo impulso e maggiore incisività alla programmazione regionale al cui momento attuativo le Comunità montane sono chiamate in un ruolo comprimario.

Trascorso l'inevitabile fase di rodaggio e di organizzazione, il nuovo governo regionale non mancherà di certo agli adempimenti intesi a favorire la piena attuazione delle leggi di riforma delle autonomie locali.

Non ritiene che sia utile e produttivo aprire subito una sede di confronto collaborativo con la Delegazione regionale UNCEM per tentare di trovare insieme la dimensione territoriale ottimale delle singole Comunità montane che meglio risponda alle finalità indicate dalla legge?



Il Vice Presidente della Regione Abruzzo, Ugo Giannunzio, mentre taglia il nastro inaugurale delle Grotte di Stiffe.
Riconoscibili, da sinistra, il Presidente della Comunità montana Campo Imperatore, Remo Troiani, il Prefetto dr Pistilli, e il Sindaco di San Demetrio né Vestini, Gaudenzio Leonardis (foto Salvatore)

Senza alcun dubbio! Si andrà certamente ad un confronto collaborativo con la Delegazione regionale dell'UNCEM, ma anche ad una attenta consultazione dei Comuni che più e meglio possono intervenire con proprie proposte intese a consentirci di dare il giusto peso e la giusta considerazione alle rispettive aspirazioni e rivendicazioni.

Ne risulterà certamente un fattivo contributo all'ottimale ridisegno territoriale delle Comunità montane.

Accanto al riordino territoriale delle Comunità montane la Regione dovrà anche procedere ad una legge di riordino funzionale delle Comunità montane attraverso l'attribuzione diretta o delega di alcune proprie funzioni (assetto del territorio, attività economiche e servizi) in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 29 - 1° comma della legge n. 142/90 tenendo conto che il legislatore nazionale riserva alla Comunità montana un ruolo primario nell'esercizio di quelle funzioni determinanti per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del proprio territorio. Cosa può dirci in proposito sulle intenzioni del legislatore regionale?

Al di là del perdurante ritardo della legge regionale di delega, per la quale, spero, si vada ad un sollecito recupero, la Regione ha tuttavia individuato nelle Comunità montane il referente privilegiato per talune attività nel territorio.

Ricordo ad esempio i programmi della Legge 64, passati attraverso il vaglio delle Comunità montane che hanno avuto per la materia ed in diretto rapporto con la Regione, una importante funzione di coordinamento e programmazione sovracomunale.

Una situazione analoga si è riproposta per i programmi di spesa e di gestione dei fondi per la forestazione.

Entrambe le predette esperienze al di là di qualche incomprensione che inevitabilmente si è verificata, sono da considerare certamente molto positive anche e soprattutto perché hanno contribuito ad avviare il processo di formazione di quella che io chiamerei la cultura della delega.

Io sono fermamente convinto che le Regioni per porsi nella condizione ottimale di affrontare gli importanti appuntamenti che hanno con la loro storia e con l'Europa devono, esse per prime, fare propria tale cultura ed imporla nello scenario amministrativo regionale. Sosterrò quindi certamente e con determinazione, come Componente e come Vice Presidente della Giunta Regionale, l'esigenza che unitamente ad un riordino ter-

ritoriale, si affronti anche, in sede legislativa, un riordino funzionale per il quale va certamente tenuto conto degli articoli che Lei cita e del loro combinato disposto.

La volontà del legislatore, con la legge n. 142/90, è quella di favorire al massimo le fusioni, le unioni dei Comuni più piccoli, anche attraverso incentivi finanziari. Al riguardo valorizza pienamente le Comunità montane affidando loro obbligatoriamente l'esercizio associato di funzioni comunali. Come pensa la Regione Abruzzo di favorire tale processo che va nella direzione di meglio utilizzare le Comunità montane al servizio dei piccoli Comuni?

È uno dei passaggi obbligati che il Paese ha di fronte, nel difficile processo di modernizzazine e di recupero della efficienza del sistema delle Autonomie.

Ed è una delle questioni fondamentali poste a livello nazionale dal mio stesso Partito. C'è una quantità spropositata di piccoli Comuni che polverizzano e frammentano il tessuto amministrativo introducendo, nella gestione delle risorse, una serie impressionante di diseconomie, esiziali al loro stesso sviluppo sociale economico e culturale.

È quindi piena e totale la mia convinzione circa la bontà delle norme di cui al capo VIII della Legge 142.

È bene ed è importante che i Comuni si associno per una lunga serie di motivi: quello economico innanzi tutto; è possibile raggiungere, per la gestione di tanti essenziali servizi, quella soglia di efficienza e di redditività al di sotto della quale c'è diseconomia ed ingiustificabile spreco di preziose risorse ed al di sotto della quale si trovano, attualmente, la stragrande maggioranza dei Comuni piccoli e medi.

C'è poi il motivo culturale: l'associazione dei Comuni è un efficace antidoto alla perniciosa patologia del campanile, persistente e stratificata, al di là di ogni buona e dichiarata intenzione ed ancora insospettabilmente diffusa.

C'è infine e concludo, il motivo politico: un adeguato disegno di riaggregazione può ridare tono e forza politica a tutti quei Comuni, soprattutto interni, la cui rappresentatività si è andata dissolvendo con il crescere dello squilibrio demografico in favore delle aree forti. È ovvio quindi che farò tutto quanto è nelle mie possibilità affinché la Regione affronti con determinazione il problema, anche attraverso la previsione di adeguate incentivazioni. ■

INAUGURATE LE GROTTE DI STIFFE

Il 29 Settembre 1990, in una splendida giornata di sole, con il cielo perfettamente terso, così da consentire la vista della catena del Gran Sasso con le ardite vette del Corno Grande, di M.te Prena e di M.te Camicia e lì, sullo sfondo dell'orizzonte, della mole di M.te Morrone, sono state inaugurate le Grotte di Stiffe.



I numerosi invitati erano stati accolti, con le note musicali della Banda della Brigata Acqui, nella palazzina del Centro direzionale ristrutturata con i fondi della Legge 64/87 che consentiranno, tra l'altro, l'attrezzamento di un camping e dell'area boscata esterna alle Grotte.

In precedenza nella Sala Aurora, alla presenza di una attenta ed interessata platea, il Sindaco di S. Demetrio Ne' Vestini ed il Presidente della Comunità montana Piana Navelli - Campo Imperatore prof. Remo Troiani avevano partecipato alla conferenza stampa durante la quale il Dott. Alfonso Lucrezi del Gruppo Speleologico Aquilano ed il Dott. Gabriele Lucci direttore artistico dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila « *La lanterna magica* » avevano illustrato le caratteristiche naturali delle Grotte di Stiffe ed i lavori di illuminazione.

Per la verità Ugo Giannunzio, V. Presidente della Giunta Regionale UNCEM d'Abruzzo, ha indugiato molto prima di tagliare il fatidico nastro tricolore, affascinato dalla stupenda vista della Conca aquilana, che si stendeva sotto quel magnifico belvedere naturale.

Poi finalmente, guidati dai giovani del Gruppo speleologico aquilano, è iniziata la visita delle Grotte di Stiffe, una cavità lunga oltre 600 metri percorsa da un torrente che forma rapide, numerosi laghi e cascate alte fino a 30 metri e che presenta, perciò, un paesaggio completamente diverso da quello che si è soliti ammirare nelle grotte italiane già valorizzate turisticamente.

Ed è l'acqua, che ha creato e continua tuttora a modellare la grotta, la protagonista principale: la sua presenza ed il suo rumore accompagnano il visitatore in un crescendo di sensazioni che trovano la loro massima intensità nel salone della cascata.

L'illuminazione, proprio in tal senso, è stata studiata e realizzata in funzione dell'acqua in modo che, per esempio, la luce riflessa sulle rocce delle pareti e del soffitto generi un ambiente dinamico in continuo movimento.

Insomma, luci e suoni si fondono creando eccezionali ed indescrivibili effetti scenografici, arricchiti dalle concrezioni calcaree a volte bianchissime e cristalline talaltra venate d'alabastro; sottili come capelli o maestose come colonne.

Al termine del « *viaggio* » i commenti entusiasti e di meravigliato stupore hanno pienamente ripagato l'Amministrazione, tecnici e quanti si sono prodigati per la valorizzazione delle Grotte di Stiffe, una gemma di inestimabile valore, dalla quale potranno sprigionarsi tante opportunità per le popolazioni della conca aquilana.

Gaudenzio Leonardis

Attilio Salsotto

CASTAGNO 2000: ESPERIENZE-PROBLEMI-PROSPETTIVE

Commento al convegno svoltosi in novembre a Pianfei (CN)

La Camera di Commercio di Cuneo, riprendendo una tradizione che risale al 1922, ha voluto puntualizzare la situazione di un problema economico e territoriale di grande importanza per molte vallate piemontesi che si può sintetizzare brevemente nell'esame dello stato attuale del castagneto da frutto. Occorre infatti, ha rilevato l'assessore regionale Lombardi nella presentazione « *leggere le carte* » in vista della partita che si giocherà, anche su questo settore, con gli altri partner europei a partire dal 1992.



Il convegno, indetto a Pianfei nei giorni 9-10 novembre, si è articolato su sette relazioni ufficiali presentate da cattedratici ed esperti provenienti da varie zone castanicole italiane e sulla visita di impianti nuovi e tradizionali con discussioni in campo.

Al convegno sono emerse alcune importanti constatazioni che si possono considerare la sintesi dei lavori svolti nell'ultimo decennio da istituti di ricerca universitari e dalle esperienze di operatori, tecnici e funzionari impegnati direttamente nel settore.

I due grandi temi di attualità sono tuttora i seguenti:

Castagneti da frutto coltivati per la produzione di castagne

La statistica informa che dal 1984 al 1988 le produzioni interne annue di castagne oscillano dalle 45.000 alle 50.000 tonnellate. Le esportazioni sono diminuite da 16.000 a 13.000 tonnellate. Le importazioni sono aumentate da 1.000 a 8.000 tonnellate. Le esportazioni riguardano gli USA, la Francia, la Germania, la Svizzera. Le importazioni provengono dalla Turchia, dalla Spagna e dal Portogallo.

Pertanto anche le castagne, un tempo vanto del modesto comparto esportativo forestale italiano, hanno perso importanti posizioni di mercato sulle principali piazze. Questo è avvenuto perché altri paesi hanno meglio organizzato le vendite dei loro prodotti e perché i nostri produttori non hanno saputo cogliere a tempo le nuove tendenze del consumatore esigente soprattutto frutti di alta qualità che si appalesa non solo nella uniformità e nel volume delle pezzature, ma soprattutto nei pregi organolettici: sapore e profumo.

Largo e differenziato il contributo offerto al convegno dagli istituti universitari allo studio dell'argomento.

Da Torino (Paglietta e Bounous): presentazione di nuovi ibridi precoci, resistenti alle più gravi fitopatie, buoni produttori di frutti. Da Firenze (Pisani): informazioni su problematiche relative alla biologia florale ed alle modalità di fruttificazione di alcuni tipi varietali. Da Bologna (Pirazzoli): notizie statistiche sulla situazione del commercio delle castagne sui mercati italiani. Da Roma (Grassi): analisi della situazione attuale e ipotesi sulla evoluzione della castanicoltura in Campania. Da Milano (Bisiach): aggiornamento sullo stato evolutivo raggiunto dal cancro corticale e prospettive di lotta biologica con ceppi ipovirulenti di endothia.

La rappresentazione sintetica dei risultati della ricerca si può riassumere nelle seguenti considerazioni:

— I frutteti di castagno, impiantati e coltivati con la tecnica delle colture arboree specializzate, sono una realtà nuova ed importante della moderna arboricoltura da frutto. Sono ormai acquisite sperimentalmente in campo tutte le tecnologie relative alle operazioni di moltiplicazione e di selezione delle piante, i metodi di miglioramento varietale (innesti, impollinazioni, potature) e di prevenzione e cura di parassiti e di insetti per ottenere produzioni standardizzate a costi limitati.

Il vero e più urgente problema tecnico da considerare è quello di salvaguardare la qualità del prodotto, perché le castagne sono apprezzate soltanto se adatte alla pasticceria di alta classe. Attualmente infatti la percentuale del prodotto di pregio, è

inferiore al 40% della produzione totale delle nostre castagne.

Il problema reale più difficile da risolvere (e su questo determinante può essere l'apporto delle Comunità montane) consiste nella organizzazione dei privati che producono, delle ditte che lavorano e conservano e di quelle che commerciano il prodotto finito.

Emblematico può essere il caso della ditta Agrimontana che esporta il 35% della sua produzione di marroni e che è riuscita a conquistare i difficili mercati di Tokio e di Los Angeles grazie alla scelta rigorosa delle qualità che eccellono nella infinita gamma delle varietà locali di castagne di tutte le valli, interessate da questo tipo di soprassuolo.

Castagneti tradizionali in produzione di legno o abbandonati

L'argomento trattato da Bagnaresi e Minotta dell'Università di Bologna e da Dotta del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo si può sintetizzare nei seguenti termini:

La produzione legnosa di castagno in Italia, (annualmente di circa 600.000 mc.), occupa il primo posto per le specie latifoglie, se si esclude il pioppo. Il castagno mantiene quindi tuttora un ruolo produttivo rilevante e polivalente, tanto da interessare le 13 categorie di assortimenti rilevate dall'ISTAT per le latifoglie italiane.

Dal 1970 al 1985 si sono però rilevate nel comparto commerciale forti variazioni nel tipo di domanda, mentre sono stati registrati notevoli aumenti nella richiesta di assortimenti di grosse dimensioni e di buona qualità, quali il tondame da sega e da trancia, è diminuito il consumo del legname da triturazione e quello da travame e da spacco.

Vanno ancora considerate due circostanze: la prima è la tendenza alla diminuzione della importazione di legname tropicale, perché la politica forestale dei paesi esportatori, mentre contiene le proprie utilizzazioni, favorisce invece le vendite dei prodotti semilavorati. La seconda è la tendenza del mercato italiano di aumentare le importazioni del legname da opera delle latifoglie temperate.

Ne deriva pertanto che le specie latifoglie indigene ad accrescimento medio e rapido quali il castagno, possono trovare vasti spazi mercantili sempre che riescano a competere nella qualità e nel prezzo con il legname di importazione che ci viene fornito soprattutto dalla Francia e dalla Jugoslavia. La conoscenza di questi elementi può fornire utili mezzi operativi per una politica di programmazione articolabile in interventi a



breve ed a medio termine.

I punti di partenza dovrebbero essere due. Il primo l'accertamento esatto della situazione tipologica territoriale delle categorie (castagneti coltivati, castagneti abbandonati o irregolari o anomali e castagneti governati a ceduo). Questi elementi di indagini sono infatti indispensabili per la compilazione di un censimento mappale della realtà vegetazionale e dei valori economici e sociali del territorio interessato (relazione Bagnaresi Minotta). Il secondo, conseguente al primo, la importazione di nuovi modelli selvicolturali da adottare per il ceduo e per l'alto fusto allo scopo di aumentare la produzione di legno nelle località di agevole accesso, con soprassuoli che denunciano produzioni sostenute e su terreni di facile lavorazione (relazione Dotta).

Sotto l'aspetto tecnico, la ricerca applicata offre quindi motivi di informazione sufficientemente attendibili e ben definiti. Restano però aperte alcune difficili tematiche relative a problemi economici e sociali delle proprietà interessate, comprese le interferenze frequenti esistenti tra gli elementi del capitale fondiario, che fanno capo all'entità bosco di castagno da una parte e alle colture più propriamente agricole dall'altra. Nel caso specifico del castagneto, la frammentazione della proprietà e la scarsa specializzazione delle maestranze da impiegare per gli interventi definiti nei modelli limitano le possibilità di conferire al bosco, qualunque sia la sua fisionomia strutturale e vegetativa, uno specifico ruolo economico, favorendo di conseguenza la non gestione del bene. La soluzione del problema sta quindi nella impostazione di una nuova programmazione organizzativa con interventi specifici da parte del legislatore consistente nella revisione degli estimi catastali, allo scopo di appesantire gli oneri fiscali per le proprietà abbandonate, e dall'altra da parte delle Comunità montane per la predisposizione di tutti gli strumenti operativi: censimento delle proprietà, collegamento dei proprietari, specie dei non residenti in valle, progettazione degli interventi. I programmi di lavoro trovano attualmente migliori possibilità di finanziamento per le disponibilità finanziarie reperibili in sede nazionale ed in sede comunitaria.

Non va dimenticato, infatti, che si è molto accresciuto nel tempo il significato territoriale ed ambientale del bosco di castagno in tutta la montagna italiana. La funzione paesaggistica svolta da questo tipo di vegetazione è esclusiva e raggiunge effetti eccezionali.

La nuova selvicoltura paesaggistica può reperire nel trattamento del multiforme soprassuolo castanile i modelli più espressivi realizzabili con il coinvolgimento di tutti gli elementi che concorrono alla stabilità della biocenosi: alberi di grande mole, formazioni arbustive, tappeti d'ericacee. Nel bosco di castagno, razionalmente diradato, possono essere valorizzate la pazienti opere del passato entrate nella storia della civiltà montanara: i sentieri, le scalette di accesso ai ripiani, i canaletti per l'irrigazione, le fontanelle, le aree di sosta, i punti panoramici, i seccatoi. Nella tematica possono essere comprese le opere occorrenti per la prevenzione degli incendi, il potenziamento della produttività dei componenti del sottobosco: i funghi, i mirtilli, le more, i lamponi, ed anche le piccole cose che possono servire per soddisfare le esigenze faunistiche nelle loro complesse espressioni etoecologiche. ■

Guido Conti

INFESTANTI ARBOREE ED ALBERI INFESTANTI

Usiamo solitamente chiamare piante infestanti tutte le forme vegetali non utili all'uomo che tendono ad invadere i campi coltivati, i pascoli, i viottoli di campagna, le spallette stradali, ferroviarie, ecc.

L'avanzata delle infestanti deve essere contrastata ovunque sussistano motivi di convenienza per le colture erbacee ed arboree.

È indispensabile, però, che si adottino mezzi di intervento corretti, in modo da evitare un progressivo deterioramento della qualità dell'ambiente.

Purtroppo, invece, è prassi consolidata da tempi remoti il ricorso all'uso del fuoco, con l'abbruciamento, più o meno controllato, di vaste superfici.

Si ignora che tale pratica, scorrettissima sotto l'aspetto ecologico, induce una serie di modificazioni fisicochimiche, ed in particolare un innalzamento del Ph, che rendono il terreno idoneo ad ospitare solo poche specie ampiamente Ph-tolleranti, destinate col tempo a divenire vere e proprie infestanti, agevolate dal possedere un fusto sotterraneo profondo, cui il passaggio del fuoco non arreca danno alcuno.

Ci riferiamo a Rubus sp.v., Clematis vitalba, Pteris aquilium ecc.

Ripetendo periodicamente l'abbruciamento dei terreni, tali forme infestanti limitano la loro espansione, pronte però ad uno sviluppo esplosivo ove cessi l'impiego del fuoco e le aree in questione vengano abbandonate.

È così che un oliveto, un vigneto, un terreno agricolo qualsiasi, le adiacenze di un casolare non più utilizzato, tendono ad ospitare un tappeto fittissimo di rovi; un castagneto abbandonato può ricoprirsi di vitalbe; un pascolo montano di felci aquiline ecc.

Partendo anche dalla constatazione che nei boschi in equilibrio ed in condizioni ottimali di climax non vi è traccia di infestanti, è chiaro che tendono al degrado solo i terreni dove in precedenza si applicavano pratiche colturali scorrette sotto il profilo ecologico, impedendo inoltre anche un eventuale ritorno degli alberi, sommergendo sotto un tappeto di rovi e vitalbe qualsiasi pianta si accinga a ricolonizzare il terreno attiguo al bosco.



La caratteristica chioma dell'Ailanto

Purtroppo, sulle superfici invase le plantule degli alberi non riescono a crescere, o, se superano gli stadi iniziali, vengono ben presto sommerse e soffocate dai tralci delle infestanti, con defoliazione e morte.

Queste aree, oltre ad essere assai scadenti sul piano estetico, sono destinate a perpetuarsi per tempi assai lunghi prive di copertura arborea, costituendo altresì punti deboli per la stabilità dei pendii.

Raramente si raggiungono estensioni superiori all'ettaro, essendo interessati maggiormente i territori collinari e pedemontani non più coltivati, ma nell'insieme i terreni invasi sono moltissimi, ed in lento ma costante aumento delle superfici, date le capacità competitive notevolissime e la vivacità delle specie in questione.

Il problema è da sottolineare per diversi motivi. In primo luogo è totalmente ignorato, cosa che determina l'assenza di qualunque forma organica di intervento o di lotta.

Secondariamente, contro la diffusione di forme vegetali favorite dal fuoco si tende ad impiegare... il fuoco, rendendosi verosimilmente conto che tale mezzo di lotta è controproducente per diversi fattori, ma preferendo ottenere risultati immediati con poca fatica e trascendendo dai risultati a lungo termine.

Le aree invase dalle specie infestanti agiscono inoltre da nuclei di ulteriore diffusione.

Soprattutto la vitalba trae vantag-

gio da questa situazione e possedendo lunghe teste piumose sui frutti agevola l'opera del vento per provvedere alla disseminazione su vaste e anche lontane superfici.

Soprattutto in ambienti submontani e nei fondovalle, a microclima fresco ed umido, questa vera e propria insidia vegetale prolifera in maniera abnorme, espandendosi anche in aree ma interessate da incendi o abbruciamenti.

A quote più elevate la specie infestante maggiormente presente è la felce quilina.

Normale componente della flora dei sottoboschi freschi ed ombrosi, questa specie cosmopolita vegeta fino ai 2000 metri di quota.

Grazie all'abuso del fuoco controllato e agli incendi molte praterie di montagna si sono trasformate in popolamenti di felce aquilina.

Interventi corretti contro la felce sono quelli che prevedono il taglio delle parti epigee, ripetuto a brevi intervalli ad ogni nuova emissione, in modo da eliminare le riserve di composti altamente energetici accumulate nel rizoma, con abbruciamento in zone localizzate dei residui vegetali.

È impensabile impiegarli come foraggio per il rifiuto del bestiame di cibarsene, per il gusto sgradevole e la presenza inoltre nei tessuti vegetali di principi cancerogeni.

In generale, per un'efficace e corretta lotta alle infestanti, è indispensabile che si vieti l'uso del fuoco sui terreni agricoli.

Contro rovi e vitalbe, al taglio delle parti epigee deve seguire una pazientissima opera di scalzamento, ripetuta nel tempo, delle radici ma la lotta si presenta ardua e lunga.

Un discorso a parte meritano invece alcune specie arboree che introdotte ed utilizzate in un primo tempo in Italia a scopi ornamentali, si sono ben presto trasformate in vere e proprie infestanti.

La Robinia Pseudoacacia venne importata dal Nord America nei primi anni del '600 ed ebbe tra le prime utilizzazioni proprio quella d'albero ornamentale; in seguito la si utilizzò a fini forestali, soprattutto come consolidatrice di terreni acclivi e privi di vegetazione, o per spallette stradali, ferroviarie, ecc.

Indubbiamente l'apparato radicale della robinia, molto esteso e dotato di un'efficiente propagazione per stoloni la renderebbe ottima come consolidatrice di pendii.

Risulta invece assurdo porla a delimitare terreni agricoli o strade di pianura come non di rado si usa fare in molte zone d'Italia.



Un esemplare di Robinia

Non solo buona parte dei concimi somministrati alle colture viene utilizzato dall'apparato radicale della robinia, con crescita vertiginosa della pianta e sottrazione di sostanza nutritiva alle colture ma, se ceduata, la robinia attira una miriade di gemme negli stoloni e nelle radici superficiali, tanto da trasformare anche isolati esemplari in vere e proprie macchie impenetrabili.

Inoltre, con l'importazione della specie in Italia, si sono lasciati i parassiti naturali nel paese d'origine, che in qualche misura tendevano a limitarne la diffusione.

In pratica, soprattutto in collina e nelle zone pedemontane, ove si avvantaggia di una certa frescura ed umidità, elimina progressivamente gli alberi della flora spontanea.

Si consideri anche che i funghi della nostra flora non riescono a micorrizzare con le radici della robinia: dove essa si diffonde i funghi scompaiono.

Non a caso l'appellativo che i botanici anglosassoni hanno dato alla pianta è « *black locust* » (cavalletta nera), e già a fine secolo scorso, constatandone l'evidenza, i nostri tecnici forestali ne consigliavano la coltivazione in piantagioni specializzate (per ottenerne paleria), auspicando che ne venisse limitata al massimo l'utilizzazione non controllata e la messa a dimora lungo campi e coltivi.

Altro elemento negativo della pianta è il possesso di robuste spine.

Un bosco di robinie, soprattutto se ceduo, è praticamente invalicabile.

Il polline è l'ultimo aspetto negativo della robinia.

Fortemente allergogeno, provoca sintomi di sensibilizzazione a moltissime persone.

Una valutazione ancor più severa meriterebbe l'Ailanthus Glandulosa o Albero del Paradiso.

Originario della Cina, introdotto in Italia nel 1760, si è ormai perfettamente acclimatato lungo tutta la nostra penisola, specie lungo strade e ferrovie, canali e pendii, dove è stato lasciato abbondantemente diffondersi.

Più termofilo della robinia, ma non meno aggressivo di questa nel competere con le specie autoctone della nostra flora arborea, ha un odore nauseante soprattutto alla fioritura, tanto da meritarsi in molte zone il nomignolo di « *albero puzzo* ».

Il fogliame, sgradito al bestiame, gli permette di essere selezionato e risparmiato persino dalle capre, rispetto ad altre specie vegetali delle nostre contrade, avvantaggiandosi e competendo con queste, spesso sostituendole come ultimo rappresentante di un degrado vegetazionale incipiente.

L'ailanto tende anch'esso, se ceduato, a formare gruppi densissimi di individui, così da escludere coesistenze con esemplari di specie diverse.

Alle varie critiche si obietta che queste specie consolidano egregiamente pendii franosi e terreni acclivi, ma, in sintesi, se è comprensibile (pur con molte riserve) l'impiego su ripide spallette stradali, autostradali ecc. ed in corrispondenza di movimenti franosi che minacciano direttamente manufatti umani, in ogni altro caso di deve sempre ed assolutamente dare la preferenza a specie arboree ed arbustive locali, anche se il consolidamento dovesse richiedere tempi assai più lunghi.

Molti nostri alberi posseggono, come le querce, apparati radicali fortissimi.

È essenziale governare sia la robinia che l'ailanto ad alto fusto, per evitare la eccezionale propagazione susseguente ad ogni ceduazione.

Di contro però l'alto fusto fiorisce e fruttifica ben più del ceduo con il rischio di una diffusione maggiore di piante da seme in zone anche lontane.

Come si vede l'appellativo di infestanti viene assunto da queste piante non senza considerazioni oggettive in proposito.

La lotta, assai lunga e laboriosa, richiederebbe largo impiego di mezzi e di denaro.

Non deve però tutto ciò significare mancata presa di coscienza del problema, auspicando almeno una forte limitazione nell'impianto ulteriore di alberi così infausti. ■

L'S.P.S. RICONOSCE LA RIVALUTAZIONE DEL RUOLO DELLE COMUNITA' MONTANE

Presentato il 7° rapporto sullo stato dei poteri locali

Il 18 ottobre, in occasione della « Settimana delle Autonomie », è stato presentato a Cagliari il 7° Rapporto sullo stato dei poteri locali, predisposto dal Sistema Permanente di Servizi (SPS).

Come è ormai consolidata tradizione, una sezione dello studio è dedicata alle Comunità montane.

Ne pubblichiamo il testo ad utile conoscenza dei lettori, sottolineando il positivo riconoscimento che l'SPS conferisce alla Comunità montana, segnatamente nella aspettativa di una corretta attuazione della recente riforma dell'ordinamento locale recata dalla legge n. 142/90 e di un rinnovato impegno economico dello Stato nel trasferimento di congrui finanziamenti a favore della montagna.

La recente disciplina di regolamentazione dell'ordinamento delle autonomie locali ha fortemente rivalutato il ruolo funzionale della Comunità montana, che rimane però, al contrario di quanto veniva autorevolmente richiesto dall'Uncem, un ente con elezione di secondo grado, di carattere sovracomunale, il cui scopo precipuo è la valorizzazione delle zone montane, attraverso l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni e di quelle che le regioni hanno delegato ai comuni.

In particolare, a tal proposito, va chiarito che, in base ai primi due commi dell'art. 29 della legge 142, al collegamento con l'art. 3 primo comma, agli assetti funzionali previsti nell'art. 9 per il Comune e nell'art. 14 per la Provincia, l'insieme delle attribuzioni proprie delle Comunità montane può essere così articolato:

— titolare di funzioni proprie attribuite sia dalla legge che dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Cee, da leggi statali e da leggi regionali (la Regione può attribuire funzioni direttamente alla Comunità montana);
— sede di eventuali ulteriori funzioni delegate da Comuni, Province e Regioni;
— titolare dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni e dell'esercizio associato di funzioni regionali delegate ai Comuni, nonché della possibilità di arrivare alla fusione di tutti o parte dei comuni associati.

Per quel che riguarda le funzioni di programmazione territoriale, va messo in risalto che il piano pluriennale di sviluppo, che acquista valore di indicazione urbanistica e che concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento, deve essere approvato, non più dalla Regione ma dalla Provincia.

Va inoltre ricordato che, entro un anno dalla approvazione della legge, le Regioni dovranno ridefinire i confini delle Comunità montane, escludendo i comuni con popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti e quei comuni nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva, e tenendo in debito conto anche le caratteristiche orografiche, climatiche, ambientali e socio/economiche del territorio.

La mancanza più grave nel progetto di ordinamento delle autonomie locali è quella relativa alle competenze dirette che invece, in alcuni campi (difesa del suolo, forestazione, bonifica ed economia montana), avrebbero potuto essere attribuite alle Comunità montane.

Si deve infatti tener in debito rilievo che, non solo il territorio montano ricopre più del 54% del territorio complessivo e la popolazione montana è pari al 18.1% della popolazione totale, ma che tale popolazione, nel periodo 1981-1989, ha conosciuto un pur lieve aumento passando da 8.709.000 ab. del 1981 agli 8.783.000 ab. del 1989 (tab. 1); si tratta di un dato interamente attribuibile alle regioni meridionali (tab. 2), ma che presenta una notevole importanza per il suo carattere di assoluta novità.

I trasferimenti

Nel 1989 l'entità complessiva dei trasferimenti, in lire costanti, è passata, dalle 47.701,1 mld del 1988 a 48.815,8 con un aumento reale del 2,3% (tab. 3); tale incremento è stato ottenuto nonostante si sia assistito, per alcune Comunità montane (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) che hanno usufruito dei contributi per la ricostruzione dal terremoto (legge 730/1986), ad una netta riduzione dei trasferimenti destinati allo scopo (questo non è invece accaduto per la Sicilia).

Depurando l'analisi di quelle Comunità che hanno usufruito dei contributi dovuti alle calamità naturali, l'ammontare più elevato è quello della Lombardia (3.732,9 mld), del Piemonte (2.407,4 mld), della Sardegna (2.319,6 mld) e del Lazio (2.226,9 mld).

La situazione finanziaria delle Comunità montane continua quindi a mantenere la caratteristica di sottodotazione che l'aveva fin qui contraddistinta; i nuovi compiti e il nuovo assetto funzionale di questi enti non potrà però essere esercitato in pieno se lo Stato non provvederà ad adeguare tale status economico. In particolare rischiano di rimanere tagliati quell'insieme di interventi relativi al coordinamento delle politiche territoriali ed ambientali volte a conciliare, nella direzione di uno sviluppo ecocompatibile, la valorizzazione delle risorse interne e la conservazione del patrimonio paesaggistico e forestale.

Bisogna infatti ricordare, e non lo

Bisogna infatti ricordare, e non lo si fa mai nel modo dovuto, che la montagna è un forte produttore di esternalità (risorse idriche, forestazione, allevamento) e che il conto annuale dei costi/benefici sociali lo vede perennemente a credito; un rafforzamento del ruolo delle Comunità montane, sia sul versante istituzionale che su quello finanziario, permetterebbe, mediante un processo di internalizzazione dei benefici prodotti, il perseguimento di uno sviluppo endogeno, autopropulsivo e soprattutto non distruttivo delle risorse naturali esistenti.

Tab. 2 - Movimento demografico nei comuni interamente montani nel periodo 1982-89 *(per mille)*

	tasso natalità	*tasso mortalità*	*tasso naturale*	*tasso migratorio*	*tasso demog.*
			Comuni montani		
Totale	10,3	10,8	- 0,46	+ 1,72	+ 1,26
Capoluoghi	10	8,2	+ 1,74	+ 0,47	+ 2,22
Altri urbani	9,1	10,5	- 1,36	+ 2,38	+ 1,02
Rurali	10.6	11,1	- 0,42	+ 1,67	+ 1,25
			Nord		
Totale	8,9	11,5	- 2,66	+ 2,53	- 0,12
Capoluoghi	8,2	8,9	- 0,69	- 0,77	- 1,47
Altri urbani	8,7	10,9	- 2,22	+ 2,24	+ 0,02
Rurali	9,1	12,2	- 3,09	+ 3,03	- 0,05
			Centro		
Totale	9	11,8	- 2,78	+ 3,69	+ 0,91
Capoluoghi	9,5	8,8	+ 0,65	+ 3,7	+ 4,35
Altri urbani	8,6	10,5	- 1,93	+ 5,01	+ 3,07
Rurali	9,1	12	- 2,96	+ 3,59	+ 0,63
			Sud Isole		
Totale	12,5	9,6	+ 2,97	- 0,01	+ 2,96
Capoluoghi	13,1	6,8	+ 6,26	+ 1,7	+ 7,97
Altri urbani	11,8	8	+ 3,83	+ 1,84	+ 5,68
Rurali	12,6	9,8	+ 2,75	- 0,22	+ 2,53
			Totale Comuni Italia		
Totale	10,3	9,5	+ 0,83	+ 1,6	+ 2,42
Capoluoghi	9	9,6	- 0,58	- 3,04	- 3,61
Altri urbani	10	9,1	+ 0,89	+ 2,15	+ 3,04
Rurali	11,3	9,6	+ 1,7	+ 4,35	+ 6,05

Fonte: Insor/Istat

Tab. 1 - Popolazione residente nei comuni interamente classificati montani *al Censimento 1981 e al primo gennaio 1989*

	Comuni n.	*1981*	*1989*	*Differenza*	*% variazione*
			Italia		
Totale	3.513	8.708.713	8.783.424	74.711	0,86
Capoluoghi	9	545.939	461.814	6.875	1,51
Altri urbani	325	1.480.640	1.490.818	10.178	0,69
Rurali	3.179	6.773.134	6.830.792	57.658	0,85
			Nord		
Totale	1.912	3.825.796	3.819.154	- 6.642	- 0,17
Capoluoghi	4	263.740	260.842	- 2.898	- 1,10
Altri urbani	298	1.175.083	1.174.635	- 448	- 0,04
Rurali	1.610	2.386.973	2.383.677	- 3.296	- 0,14
			Centro		
Totale	444	1.477.177	1.485.337	8.160	0,55
Capoluoghi	1	43.079	44.385	1.306	3,03
Altri urbani	7	103.844	106.093	2.249	2,17
Rurali	436	1.330.254	1.334.859	4.605	0,35
			Sud Isole		
Totale	1.157	3.405.740	3.478.933	73.193	2,15
Capoluoghi	4	148.120	156.587	8.467	5,72
Altri urbani	20	201.713	210.090	8.377	4,15
Rurali	1.133	3.055.907	3.112.256	56.349	1,84

N.B. alla data del 1.1.1989 i comuni sono 3.517, di cui 3.183 rurali, a seguito di nuove costituzioni. Fonte: Insor da Istat

Tab. 3 - Risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Comunità montane *(in miliardi di lire costanti)*

	1987	*1988*	*1989*
Piemonte	1.706,0	2.207,1	2.407,4
Valle d'Aosta	249,2	717,0	398,4
Lombardia	2.317,3	3.196,4	3,732,9
Trentino A.A.	1.358,0	1.952,1	2.131,8
Veneto	842,8	1.127,9	1.297,4
Friuli V.G.	476,7	605,8	638,7
Liguria	826,5	1.046,4	1.153,4
Emilia Romagna	695,5	2.295,0	1.113,3
Toscana	1.153,2	1.468,7	1.658,0
Umbria	1.190,8	1,589,5	1.728,2
Marche	1.269,7	1.323,7	1.418,5
Lazio	1.605,4	2.008,4	2.226,9
Abruzzo	1.329,9	1.734,5	1.839,4
Molise	1.153,7	1.352,7	1.283,7
Campania	10.335,3	11.061,3	9,805,4
Puglia	1.373,9	1.627,0	1.595,9
Basilicata	2.333,1	3.246,3	2.629,7
Calabria	7.734,4	7,276,7	7.483,1
Sicilia	1.040,4	1.459,8	1.554,1
Sardegna	1.519,3	2.132,1	2.319,6
Totale	40.511,1	47.701,1	48.415,8

Fonte: elaborazione SPS su dati RGSEP

Angelo Peretti

QUANDO I MUGNAI DEL BALDO ERANO CAVALIERI

La Val dei Molini è un angolo di verde ai piedi del Monte Baldo, a due passi dalla frenesia turistica della riviera del lago di Garda. Per la gran parte ricade nel territorio comunale di Costermano. Un piccolo tratto appartiene a Garda. È un angolo marginale di terra baldense. Non è montagna vera. È valle tra le colline moreniche che preludono alla roccia montebaldina. È comunque un luogo di grande fascino d'uno dei Comuni baldensi. Una sorta d'assaggio « *vallivo* » delle bellezze del Baldo.



Sopra: uno scorcio del territorio verdissimo della Val dei Molini nel tratto più a Nord.
Sotto: uno dei pochi molini rimasti ancora integri nella valle.



Il nome le deriva dai mulini che un tempo vi sorgevano. Sulla Val dei Molini s'è scritto spesso in passato. Dicendo di certi antichi mulini e della suggestione del luogo. Quando però in quella valle scavata fra i colli dal torrente Tesina si sia incominciato a costruir mulini non lo si è mai indicato con precisione. Ma adesso anche questo tassello di storia è stato svelato in un volume fresco di stampa.

Si tratta d'uno studio, come s'usa dire oggi, « *multidisciplinare* », condotto da vari autori per il Centro studi per il territorio benacense, che ha la propria sede a Torri del Benaco, Comune anch'esso diviso fra il Garda ed il Baldo. Il libro, che s'intitola semplicemente « *Val dei Molini* », è stato presentato come uno « *studio di un territorio campione* ». In effetti la valle viene presa in esame sotto diverse angolazioni e con differenti metodologie. Ne deriva un lavoro certamente denso d'interesse.

Ad introdurre la fatica editoriale su questa fetta al margine estremo del territorio baldense è un giornalista di chiara fama: Heinz Joachim Fischer, corrispondente dall'Italia del « *Frankfurter Allgemeine* ». Il giornalista tedesco da anni trascorre le vacanze proprio in Val dei Molini. Della valle

ha tracciato un poetico ritratto attraverso le stagioni. Poi si susseguono gli interventi storico-scientifici siglati a più mani da vari autori.

Si incomincia con gli aspetti naturalistici della Val dei Molini. Tra le varie specie animali e vegetali presenti spiccano il gambero d'acqua dolce, un tempo frequentissimo, oggi invece piuttosto raro, e l'esclusiva Gypsophila papillosa Porta, un arbusto dai fiorellini bianchi che rappresenta una autentica rarità botanica: vive infatti soltanto in poche centinaia di metri quadrati di territorio collinare fra Garda e Costermano.

Dallo studio naturalistico a quello storico. Si scopre che la zona è abitata sin dalla fatidica "*notte dei tempi*", come testimoniano vari reperti ancheologici ed alcune incisioni rupestri sulle « *Senge* » rocciose di Marciaga. Ma soprattutto si viene finalmente a provare che l'economia legata alla molitura nella Val dei Mulini vanta radici antichissime. Addirittura pare si riferisca alla zona un documento dell'862 nel quale si parla d'un mulino in una non meglio specificata località Fraxaneta di pertinenza del priorato di San Colombano, che aveva il proprio « *quartier generale* » sulla Rocca di Garda.

Chiarissima è poi una iscrizione scoperta da Fabio Gaggia, che ha coordinato insieme a Giuliano Sala il volume del Centro studi per il territorio benacense: sullo stipite della porta d'ingresso del mulino Cà Tenaia, amorevolmente custodito da Giovanni Ferri, c'è la data del 1136.



Un nucleo di abitazioni poco discosto dai ruderi di un vecchio mulino.
(Tutte le foto sono di Angelo Peretti)

Poi è tutto un susseguirsi di contratti scritti a partire da ottocento anni fa per gli affitti dei molini. Ci sono stati tempi in cui i mugnai venivano trattati con la dignità dei cavalieri. O così almeno pare stando ad un documento del 1261. Vi si legge che un mulino della valle viene affidato a dei molinari investiti dell'autorità da un tal Giovanni, procuratore di Bobbio, che poggia loro sulla spalla un bastone. Proprio come con la spada i sovrani medievali davano vita alla cerimonia d'investitura dei cavalieri.



Val dei Molini: fenomeni di erosione sui fianchi della collina morenica

È nata "ELECTA LOMBARDIA" per la valorizzazione del Patrimonio Artistico Lombardo

Sotto l'egida della Regione Lombardia, la casa editrice Electa e le società regionali Lombardia Informatica e Finlombarda hanno sottoscritto un accordo per la costituzione della società « *Electa Lombardia* ».

Primo obiettivo dell'iniziativa — presentata a Milano con l'intervento del Presidente e del Vice Presidente della Regione Giuseppe Giovenzana e Ugo Finetti, e del Presidente di « Lombardia Informatica » Giuseppe Arcadu — è giungere alla catalogazione sistematica, attraverso adeguati strumenti editoriali e informatici, del patrimonio artistico lombardo, con particolare ma non esclusivo riferimento a quello museale. Fondamentale contributo è l'archivio iconografico Electa, costituito da oltre 100.000 immagini, che la casa editrice mette fin d'ora a disposizione, e che verrà completamente informatizzato.

Accanto a tale progetto « *Electa Lombardia* » darà vita inoltre a grandi opere sistematiche, centrate su temi legati all'arte, alla storia e alla cultura lombarda, e parallelamente realizzerà una serie di guide a musei, complessi monumentali e luoghi artistici, che si rivolgano a un pubblico non specializzato, accoppiando la serietà della documentazione a un linguaggio più divulgativo.

Tali pubblicazioni saranno distribuite in Italia e all'estero attraverso la rete di vendita Electa (librerie, rateale, mail order, punti di vendita specializzati in musei e mostre).

Alla formazione della linea editoriale lavorerà un Comitato Scientifico consultivo, all'interno del quale i partners nomineranno i propri rappresentanti e che svilupperà il proprio programma in coerenza con gli obiettivi culturali e istituzionali della Regione, senza per questo favorire la costituzione di alcun monopolio in materia.

« *Electa Lombardia* » non costituirà un'apposita struttura organizzativa, ma si avvarrà del know-how dei tre partners in relazione alle rispettive competenze.

a cura di Massimo Bella

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 22 novemb. 1990)

CAMERA

1964 (e abbinati) - Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 18/4/90. Presentato un nuovo testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

817 (e abbinati) - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 21/2/90. Costituito Comitato ristretto.

747 (e abbinati) - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

5036 - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

3117bis - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3578 (e abbinati) - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Approvato dalla XIII^a Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3097 (e abbinati) - ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
Assegnato il 15/3/90 alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI, ultima seduta il 31/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

4228ter - ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
Approvato dall'VIII^a Comm. Ambiente, il 2/8/90, prima lettura, sede referente, relatore GALLI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3464 (e abbinati) - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 25/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

5083 - ddl di conversione del D.L. 22/9/90, n. 264 (ex D.L. n. 200/90 decaduto e reiterato) concernente **la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90.**
Approvato il 24/10/90 dalla XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore GELPI. All'esame dell'Aula. Ultima seduta il 31/10/90. Scade il 23/11/90.

3107 - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.

2869 (e abbinati) - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89. Costituito un Comitato ristretto.

720 - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 13/11/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3506 - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

356 - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

2311 - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

1522 - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

▪ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla Xª Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

▪ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XIIª Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

▪ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VIª Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

▪ **5112** - ddl di Conversione del D.L. 2/10/90, n. 270, **recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità 1989-90.**
Approvato il 20/11/90 dalla XIIIª Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI. In stato di relazione per l'Aula. Scade il 1°/12/1990.

▪ **395/E** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
Approvato definitivamente alla Camera, in seconda lettura, il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato. Approvato il 17/10/90 dalla Iª Comm. Affari Costituzionali, relatore LABRIOLA. In stato di relazione per l'Aula.

▪ **5063** - ddl governativo del 29/8/90 - **Disposizioni specifiche per il personale degli Enti locali e del SSN.**
Assegnato alla XIª Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore NUCCI Mauro. Non ancora iniziato l'esame.

▪ **5106** - ddl governativo del 29/9/90 - **Legge finanziaria 1991.**
Approvato in Aula il 21/11/90, in prima lettura. L'esame è ora passato al Senato.

SENATO

▪ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Assegnato alla VIª Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA, ultima seduta il 30/10/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

▪ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 9/10/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

▪ **2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale e misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
Assegnato alla XIIª Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore ZITO, ultima seduta il 20/11/90.

▪ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIIIª Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

▪ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla Iª Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 26/6/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

▪ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla Xª Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

▪ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
Assegnato alla IXª Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

▪ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Assegnato alla VIIIª Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 18/7/90.

▪ **2509** - ddl governativo del 29/9/90 - **Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93** (di accompagnamento alla legge finanziaria 1991). Approvato il 25/10/90, in prima lettura, dalla Camera.
Assegnato il 6/11/90 alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

▪ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.

▪ **2513** - ddl di conversione del D.L. 31/10/90, n. 310, recante - **Disposizioni urgenti in materia di finanza locale** (integralmente sostitutivo del D.L. n. 269/90).
Approvato il 21/11/90 dalla VIª Comm. Finanza e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore LEONARDI. In stato di relazione per l'Assemblea. Scade il 1°/1/91.

▪ **2525** - ddl di Conversione del D.L. 13/11/90, n. 326, recante - **Disposizioni urgenti per l'attuazione di rinnovi contrattuali del Triennio 1988-90.**
Assegnato il 20/11/90 alla Iª Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

FARMACIE: ISTITUITO COMITATO RISTRETTO ALLA CAMERA

Roma - Spetterà ad un Comitato Ristretto Istituito presso la Commissione Affari sociali della Camera mettere a punto un testo unificato di dieci proposte di legge in materia di farmacie. Le proposte di legge interessano a largo raggio tutto il settore: dall'estensione all'azienda farmacia della gestione in forma societaria attraverso cooperative di farmacisti o società di persone di soli laureati, alle modalità dell'assunzione da parte del comune delle farmacie di nuova istituzione o vacanti; dal riordino della legge istitutiva degli ordini delle professioni sanitarie fino alla tutela della maternità delle lavoratrici nel campo farmaceutico. « *È quanto mai necessario* — ha detto l'on. Bogi — *definire un provvedimento organico che attui un riordino definitivo del settore* ».

LAVORO: DIRITTO SCIOPERO, INSEDIATA COMMISSIONE GARANZIA

Roma - Il Vicepresidente del Consiglio on. Martelli, ha insediato la commissione di garanzia dell'attuazione della legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tra i compiti della Commissione, come ha sottolineato il Vicepresidente del Consiglio, vi è anche quello di individuare quali siano le prestazioni indispensabili che, in determinato servizio, devono essere garantite ai cittadini. La commissione, formata da esperti in materia di diritto costituzionale del lavoro e di relazioni industriali, scelti su designazione dei presidenti delle Camere e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, è così composta: Aris Accornero, professore di sociologia industriale presso il dipartimento di sociologia dell'università « *La Sapienza* » di Roma: Sabino Cassese, ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università « *La Sapienza* » di Roma; Antonio D'Atena, ordinario di diritto regionale e degli Enti locali presso la Facoltà di Giurisprudenza della seconda Università di Roma; Edoardo Ghera, ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università « *La Sapienza* » di Roma; Mario Grandi, ordinario di Diritto del lavoro e direttore del dipartimento discipline giuridiche dell'Economia e dell'Azienda presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bologna. Gian Carlo Perone, ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza della seconda università di Roma; Umberto Romagnoli, ordinario di Diritto del lavoro presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna; Giuseppe Suppiej, ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova; Tiziano Treu, ordinario di Diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza della « *Cattolica* » di Milano. « *La Commissione* — ha successivamente sottolineato Martelli — *è anche chiamata al delicato compito di valutare le cause di insorgenza del conflitto e il comportamento di chi proclami lo sciopero o vi aderisca violando gli accordi o non assicurando le prestazioni indispensabili ai cittadini. Per i conflitti di particolare rilievo nazionale* — ha aggiunto — *la commissione può acquisire i termini economici normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti degli utenti. L'esercizio dei poteri che la legge affida alla commissione si inserisce, nel quadro istituzionale, in un processo evolutivo* — ha poi detto il Vicepresidente del Consiglio — *che ha visto e sta vedendo la creazione di organismi, invididuali o collegiali, in posizione di assoluta indipendenza e con funzioni di garanzia dell'equilibrato assetto di settori che rivestono importanza nella vita associata.*

TEMPO: MENO PIOGGIA CHE NEGLI ULTIMI 30 ANNI

Roma - Dal primo gennaio al 20 luglio di quest'anno la quantità di pioggia caduta in Italia è stata quasi del 40 per cento in meno rispetto alla media degli ultimi trent'anni. Il dato, elaborato dal Tenente colonnello Ernani del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, ha confermato « *Il periodo particolare che sta vivendo l'Italia sotto il profilo del clima, con siccità progressiva, tempo quasi sempre bello e temperature alte costanti* ».

Le statistiche sulla piovosità del 1990 sono state compiute con i dati di dieci centri meteorologici campione dell'Aeronautica, sparsi in tutta Italia; complessivamente, sommando la pioggia caduta dei dieci centri, dal primo gennaio al 20 Luglio sono caduti 2.655 millimetri di pioggia, che rappresentano il 62 per cento dei 4.250 millimetri, della media storica; tranne il mese di aprile, in cui la piovosità è stata il doppio della media, in tutti gli altri mesi è caduta circa metà della pioggia prevista, con situazioni eccezionali in Febbraio (165 millimetri contro 730), Giugno (160 contro 450) e Luglio (135 contro 360).

È fuori discussione — ha commentato Ernani — *che ci troviamo in un periodo particolare. E senza che per l'immediato futuro vi siano segni di un ritorno per così dire alla normalità* ».

A livello meteorologico, aggiunge l'esperto, quest'anno si è caratterizzato per l'aumento delle situazioni anticicloniche (in genere limitate all'estate), cioè quelle condizioni di alta pressione estesa che apportano tempo bello stabile. Inoltre, le correnti perturbate che attraversano l'Italia si sono spostate più a nord interessando di meno la penisola. Infine, ha sottolineato Ernani, le temperature si sono mantenute elevate, anche senza raggiungere livelli da record, ma in maniera persistente.

SICCITÀ: PIOVE SEMPRE MENO IN VALLE D'AOSTA

Aosta - In Valle d'Aosta piove sempre meno. La constatazione emerge dai dati elaborati dall'Ufficio meteorologico regionale dell'Assessorato all'Agricoltura foreste e ambiente naturale che ha preso in esame l'andamento pluviometrico nel periodo 1974-1989. Nel 1989 sono caduti 330,8 millimetri di pioggia: 226,2 millimetri in meno, pari al 40,6 per cento, della media annuale registrata negli ultimi 15 anni. Anche se più contenuta la tendenza si sta manifestando anche in questi primi sette mesi del 1990. Le precipitazioni piovose, infatti, sono state pari a 227 millimetri contro i quasi 245 dello scorso anno. Nei 3 lustri presi in esame risulta che l'anno più « *bagnato* » è stato il 1977 quando i millimetri di pioggia sono stati quasi 753, mentre quello più « *asciutto* » è proprio il 1989; ancor più del 1974 quando furono misurati poco meno di 364 millimetri di acqua piovana, contro una media annuale di 557.

PLASTICA: ARRIVA UNA MACCHINA «MANGIABOTTIGLIE»

Roma - Per il riciclaggio della plastica è nata una macchina « *mangiabottiglie* ». Si tratta di una macchina in cui si introducono le bottiglie di plastica usate che vengono così compattate. I miniblocchi di plastica vengono poi utilizzati per ottenere materiale riciclato. La macchina è già stata sperimentata a Milano, dove è stata posta all'uscita dei supermercati, e a Ferrara. Ora è arrivata anche al Sud. È stata infatti installata una « *Azzurra mangiabottiglie* » (questo è il nome dato al macchinario) nel comune di Vieste. Anche a Monfalcone, l'amministrazione comunale ha puntato al riciclo della plastica: bottiglie e contenitori da trasformare in materie prime. La plastica costituisce l'8-10 per cento del totale dei rifiuti in peso ed il 25 per cento in volume. Ogni anno, infatti, finiscono nella spazzatura un milione e 300 mila tonnellate di plastica.

AMBIENTE: POLEMICHE A CORTINA SU DISCARICHE

Cortina d'Ampezzo - Il problema per la discarica dei rifiuti solidi urbani della Comunità montana Centro Cadore comprendente sei comuni (Pieve di Cadore, Calalzo, Domegge, Lozzo, Vigo e Lorenzago) ha fatto sorgere una contestazione tra il Comune di Auronzo di Cadore e la Comunità montana Centro Cadore. Quest'ultima si rifiuta di accogliere le immondizie degli altri comuni, paralizzando così da diversi giorni il servizio raccolta e smaltimento, la cui emergenza è giunta a coinvolgere Cortina che dispone dell'unica discarica controllata della parte alta della provincia di Belluno. La regione Veneto avrebbe risolto temporaneamente il problema imponendo al comune di Cortina di accogliere i rifiuti del Centro Cadore (circa 20 tonnellate al giorno) presso la propria discarica. Il sindaco cortinese Gaspari ha convocato il consiglio comunale e la Comunità montana Valle del Boite con l'intenzione di proporre una opposizione al provvedimento, e, nel caso, impugnarlo di fronte al Tar del Veneto.

FARMACIE: IN ARRIVO IN ITALIA DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Roma - Nell'Europa del mercato unico l'assegnazione delle farmacie non sarà più subordinata alla cittadinanza: questo il principio contenuto in un pacchetto di norme comunitarie alle quali anche l'Italia dovrà adeguarsi. È stato già approvato dal Senato ed è ora all'esame della Camera un testo contenente « *disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee* ». Quattro in particolare le disposizioni dedicate alla sanità che si ricollegano alle direttive 85/432 e 85/433 finalizzate a rimuovere ogni ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento dei farmacisti in paesi comunitari diversi da quelli di provenienza. Alcuni principi sono, comunque, già contenuti nella legge 30/7/90 « *delega al governo per l'attuazione di direttive della comunità europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori* ». Una legge che individua i principi su cui dovrà basarsi il decreto relativo ai farmacisti. Fra questi l'individuazione di procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di farmacista da parte dei cittadini degli stati membri.

INDICI "MONTAGNA OGGI" 1990

INDICE PER MATERIA

INDICE PER AUTORI